SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 244**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 ottobre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 10 luglio 1987.

Impegno della somma complessiva di L. 1.229.593.710.000 a favore dei comuni interessati delle regioni Campania, Basilicata e Puglia, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati - anno finanziario 1987) . . . . Pag. 3

Ministero dell'ambiente

DECRETO 21 luglio 1987, n. **423**.

Istituzione della riserva naturale orientata «Valle del Fiume Lao» . . . . Pag. 10

DECRETO 21 luglio 1987, n. **424**.

Istituzione della riserva naturale orientata «Gole del Raganello» . . . . Pag. 12

DECRETO 21 luglio 1987, n. **425**.

Istituzione della riserva naturale orientata «Valle del Fiume Argentino» . . . . Pag. 15

Ministero dell'interno

DECRETO 3 ottobre 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dell'arcidiocesi di S. Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia. Pag. 18

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 10 ottobre 1987.

Revisione degli elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso in Valtellina. (Ordinanza n. 1200/FPC) . . . . Pag. 19

ORDINANZA 13 ottobre 1987.

Concessione di un contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Sondrio per far eseguire indagini sui fattori di rischio geologico, idrogeologico ed idraulico nella provincia stessa a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987. (Ordinanza n. 1203/FPC) . . . . Pag. 20

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 401, recante: «Interventi in materia di riforma del processo penale» . Pag. 21

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli del 14 e 15 ottobre 1987. Pag. 26

Estrazione per l'ammortamento del Prestito edilizia scolastica 9% - 1976-1991 . . . . Pag. 30

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . Pag. 30

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *C*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 . . . . Pag. 30

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 . . . . Pag. 30

Comitato interministeriale per la programmazione economica:

Programma di interventi A.I.M.A. per il 1988. (Deliberazione 18 settembre 1987) Pag. 30

Modificazioni alla deliberazione 2 maggio 1985 con la quale è stato approvato il programma triennale 1985-87 delle regioni Basilicata e Campania. (Deliberazione 18 settembre 1987). Pag. 31

Riduzione dei fondi assegnati alle regioni Basilicata e Campania con deliberazione 28 novembre 1985 per interventi di competenza regionale per l'anno 1986. (Deliberazione 18 settembre 1987) . . . . Pag. 32

Cassa depositi e prestiti:

Tredicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975. Pag. 32

Diciassettesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1971 . . . . Pag. 32

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a duecentoventicinque posti di aiutante ufficiale giudiziario. Pag. 33

Ministero delle finanze: Diario della prova scritta del concorso, per esami, a centotrentanove posti di assistente nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico. Pag. 33

Ente ferrovie dello Stato: Concorso, per esami, a dieci posti di capo stazione per le esigenze del compartimento di Bologna. Pag. 34

Università di Pavia: Concorso ad un posto di aiuto bibliotecario. Pag. 36

Università di Bari:

Concorso a due posti di tecnico laureato presso il centro di calcolo elettronico . . . . Pag. 39

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di disegno della facoltà di ingegneria . . . . Pag. 42

Università «La Sapienza» di Roma:

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici, per esami e titoli, a posti di tecnico coadiutore . . . . Pag. 45

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici, per esami e titoli, a posti di tecnico esecutivo . . . . Pag. 45

Regione Lazio:

Concorso ad un posto di operatore tecnico - cuoco, presso l'unità sanitaria locale FR/3 . . . . Pag. 46

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FR/8 . . . . Pag. 46

Regione Emilia-Romagna:

Concorso ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 2 . . . Pag. 46

Concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 29. Pag. 46

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 46

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1987, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

87A9104

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 luglio 1987.

Impegno della somma complessiva di L. 1.229.593.710.000 a favore dei comuni interessati delle regioni Campania, Basilicata e Puglia, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati - anno finanziario 1987).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 11, commi 10 e 11, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la delibera CIPE 3 aprile 1985 che assegna, fra l'altro, per l'esercizio 1987 risorse finanziarie ex art. 3 della legge n. 219/81 a favore dei comuni delle regioni Campania, Basilicata e Puglia;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126/81, n. 146/81 e n. 321/81;

Vista la legge di bilancio n. 911/86 per l'esercizio 1987;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle spettanze di devoluzione 1987, di cui alla delibera CIPE 3 aprile 1985, la somma complessiva di L. 1.229.593.710.000 a favore dei comuni ivi indicati delle regioni Campania, Basilicata e Puglia;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.229.593.710.000 è impegnata a favore dei comuni delle regioni Campania, Basilicata e Puglia, per le finalità di cui alla delibera CIPE 3 aprile 1985, nella misura a fianco di ciascuno appresso indicata:

Comuni della provincia di Potenza	Importi (in lire)
Balvano	4.163.890.000
Bella	8.454.450.000
Brienza	7.896.410.000
Castelgrande	3.530.060.000
Muro Lucano	15.916.670.000
Pescopagano	5.583.790.000
Potenza	26.508.150.000
Ruvo del Monte	4.513.260.000
Vietri di Potenza	6.780.960.000
Abriola	1.922.390.000
Acerenza	3.093.050.000
Albano di Lucania	1.093.290.000
Anzi	4.046.300.000
Armenio	667.825.000
Atella	1.340.020.000
Banzi	422.960.000
Barile	1.791.380.000
Brindisi di Montagna	1.969.800.000
Calvello	4.932.170.000
Campomaggiore	979.440.000
Castelmezzano	2.147.280.000
Castronuovo di S. Andrea	438.250.000
Cersosimo	206.490.000
Corleto Perticara	6.190.790.000
Episcopia	506.250.000
Fardella	776.060.000
Filiano	748.610.000
Gallicchio	576.435.000
Ginestra	670.010.000
Grumento Nova	1.682.830.000
Guardia Perticara	2.334.440.000
Lagonegro	849.055.000
Laurenzana	2.569.322.000
Marsico Nuovo	3.596.810.000
Marsico Vetere	1.869.900.000
Maschito	297.890.000
Melfi	3.421.820.000
Moliterno	3.068.090.000
Montemurro	1.282.310.000
Palazzo S. Gervasio	958.230.000

Comuni della provincia di Potenza	Importi (in lire)
Picerno	3.330.420.000
Pietrapertosa	1.535.290.000
Rapolla	1.546.830.000
Rapone	698.404.000
Rionero in Vulture	4.531.350.000
Ripacandida	2.085.840.000
Ruoti	2.289.840.000
S. Chirico Nuovo	1.497.240.000
S. Costantino Albanese	214.918.000
S. Fele	3.034.100.000
S. Paolo Albanese	478.808.000
S. Severino Lucano	658.780.000
S. Angelo le Fratte	1.457.310.000
Sasso di Castalda	1.724.940.000
Satriano di Lucania	4.489.540.000
Savoia di Lucania	1.965.130.000
Spinoso	424.533.000
Terranova di Pollino	880.560.000
Tito	3.968.000.000
Tramutola	1.886.830.000
Trecchina	1.031.530.000
Viggiano	3.101.470.000
Avigliano	2.719.360.000
Baragiano	2.345.670.000
Calvera	149.725.000
Cancellara	397.395.000
Carbone	654.423.000
Castelluccio Inferiore	199.010.000
Castelluccio Superiore	17.156.000
Castelsaraceno	166.257.000
Chiaromonte	469.762.000
Forenza	3.712.230.000
Francavilla sul Sinni	286.349.000
Genzano di Lucania	1.460.740.000
Latronico	1.176.890.000
Lauria	1.141.640.000
Lavello	993.475.000
Maratea	602.325.000
Missanello	41.798.000
Montemilone	247.358.000
Nemoli	169.064.000
Noepoli	84.844.000
Oppido Lucano	1.311.330.000
Paterno	940.140.000
Pietragalla	1.440.150.000
Pignola	1.061.160.000
Rivello	271.376.000
Roccanova	240.800.000
Rotonda	420.780.000
S. Chirico Raparo	79.541.000
S. Martino d'Agri	285.410.000
S. Arcangelo	608.255.000
Sarconi	142.865.000
Senise	174.679.000
Tolve	438.250.000
Trivigno	561.460.000
Vaglio di Basilicata	592.035.000
Venosa	1.054.930.000
Viggianello	326.900.000

Comuni della provincia di Matera	Importi (in lire)
Aliano	2.347.542.000
Ferrandina	5.978.380.000
Gorgoglione	679.685.000
Grassano	1.342.830.000
Grottole	861.537.000
Irsina	4.428.418.000
Salandra	1.144.760.000
Stigliano	1.933.940.000
Tricarico	3.739.050.000
Accettura	3.668.564.000
Bernalda	221.780.000
Calciano	112.294.000
Cirigliano	155.652.000
Colobraro	305.688.000
Craco	184.973.000
Garaguso	176.239.000
Matera	885.873.000
Miglionico	277.615.000
Montalbano Ionico	130.385.000
Montescaglioso	748.313.000
Nova Siri	189.964.000
Oliveto Lucano	204.936.000
Pisticci	830.350.000
Policoro	185.596.000
Pomarico	105.743.000
Rotondella	45.229.000
S. Giorgio Lucano	100.129.000
S. Mauro Forte	313.175.000
Tursi	334.698.000
Valsinni	24.330.000

Comuni della provincia di Avellino	Importi (in lire)
Avellino	29.506.100.000
Bisaccia	7.519.300.000
Calabritto	7.607.270.000
Calitri	10.206.870.000
Caposele	8.214.590.000
Conza della Campania	3.512.920.000
Lioni	16.317.210.000
Morra de Sanctis	5.273.430.000
Salza Irpina	460.716.000
S. Mango sul Calore	6.342.100.000
S. Michele di Serino	1.779.850.000
S. Andrea di Conza	1.478.220.000
S. Angelo dei Lombardi	17.046.490.000

Comuni della provincia di Avellino	Importi (in lire)
Senerchia	2.895.930.000
Solofra	5.216.970.000
Sorbo Serpico	646.625.000
Teora	4.280.570.000
Torrella dei Lombardi	6.785.340.000
Aiello del Sabato	1.201.850.000
Altavilla Irpina	4.903.800.000
Andretta	3.691.340.000
Aquilonia	765.157.000
Ariano Irpino	6.121.560.000
Atripălda	6.297.180.000
Avella	3.191.320.000
Bagnoli Irpino	2.670.400.000
Baiano	3.909.060.000
Bonito	461.340.000
Cairano	1.845.040.000
Candida	842.515.000
Capriglia Irpina	1.960.460.000
Carife	1.619.520.000
Casalbore	1.826.640.000
Cassano Irpino	1.207.780.000
Castel Baronia	1.479.470.000
Castelfranci	3.920.920.000
Castelvetere sul Calore	1.459.500.000
Cervinara	5.249.410.000
Cesinali	838.460.000
Chianche	1.384.640.000
Chiusano S. Domenico	4.073.450.000
Contrada	1.120.440.000
Domicella	990.681.000
Flumeri	1.252.690.000
Fontanarosa	1.989.470.000
Forino	2.813.890.000
Frigento	3.496.070.000
Gesualdo	2.923.690.000
Greci	1.211.210.000
Grottaminarda	3.483.910.000
Grottolella	1.541.855.000
Guardia dei Lombardi	5.812.130.000
Lacedonia	3.441.490.000
Lapio	1.760.820.000
Lauro	3.535.380.000
Luogosano	1.596.440.000
Manocalzati	2.950.820.000
Marzano di Nola	814.129.000
Melito Irpino	488.477.000
Mercogliano	2.667.280.000
Mirabella Eclano	4.456.500.000
Montaguto	301.633.000
Montecalvo Irpino	2.409.010.000
Montefalcione	3.032.240.000
Monteforte Irpino	2.655.740.000
Montefredane	1.941.122.000
Montefusco	2.449.562.000
Montella	7.883.020.000
Montemarano	5.957.180.000
Montemiletto	4.216.940.000
Monteverde	2.500.710.000
Montoro Inferiore	3.341.670.000
Montoro Superiore	3.735.638.000
Moschiano	589.542.000
Mugnano del Cardinale	3.260.570.000
Nusco	4.340.150.000
Ospedaletto d'Alpinolo	1.888.406.000
Pago del Vallo di Lauro	434.202.000
Parolise	592.661.000
Paternopoli	4.191.675.000
Petruro Irpino	851.249.000
Pietradefusi	2.063.397.000
Pietrastornina	2.192.847.000
Prata di Principato Ultra	1.504.424.000
Pratola Serra	2.438.022.000
Quindici	1.032.166.000
Rocca Bascerana	3.554.096.000
Rocca S. Felice	1.336.920.000
Rotondi	1.269.230.000
S. Martino Valle Caudina	2.474.205.000
S. Nicola Baronia	603.891.000
S. Potito Ultra	1.019.689.000
S. Sossio Baronia	1.736.186.000
S. Lucia di Serino	758.606.000
S. Angelo all'Esca	869.030.000
S. Angelo a Scala	580.808.000
S. Paolina	1.233.048.000
S. Stefano del Sole	1.156.937.000
Savignano Irpino	962.918.000
Scampitella	634.460.000
Serino	6.860.522.000
Sperone	1.256.442.000
Sturno	1.936.755.000
Summonte	1.946.424.000
Taurano	333.138.000
Taurasi	1.750.535.000
Torre le Nocelle	1.155.066.000
Torrioni	936.093.000
Trevico	616.992.000
Tufo	1.161.928.000
Vallata	2.422.115.000
Valle Saccarda	421.725.000
Venticano	1.539.360.000
Villamaina	1.322.258.000
Villanova del Battista	2.751.820.000
Volturara Irpina	6.742.302.000
Zungoli	2.094.278.000
Quadrelle	194.954.000
Sirignano	775.450.000

Comuni della provincia di Salerno	Importi (in lire)
Campagna	9.978.857.000
Castelnuovo di Conza	2.010.681.000
Colliano	4.917.529.000
Laviano	6.464.063.000
Ricigliano	3.799.895.000
Romagnano al Monte	3.502.628.000

Comuni della provincia di Salerno	Importi (in lire)
Salvitelle	2.463.599.000
S. Gregorio Magno	14.687.707.000
Santomenna	2.166.957.000
Valva	3.458.335.000
Acerno	2.741.526.000
Agropoli	395.523.000
Angri	5.702.961.000
Atena Lucana	1.594.258.000
Auletta	3.349.472.000
Baronissi	3.174.793.000
Battipaglia	7.031.770.000
Bracigliano	1.842.553.000
Buccino	8.513.112.000
Calvanico	1.038.405.000
Castel S. Giorgio	3.200.995.000
Castel S. Lorenzo	1.088.313.000
Castiglione dei Genovesi	606.698.000
Cava dei Tirreni	8.695.901.000
Contursi	3.016.646.000
Corbara	565.212.000
Eboli	5.174.557.000
Fisciano	3.238.114.000
Giffoni Sei Casali	1.548.094.000
Giffoni Valle Piana	1.944.241.000
Mercato S. Severino	5.959.989.000
Minori	489.102.000
Montecorvino Pugliano	2.527.545.000
Montecorvino Rovella	2.663.233.000
Montesano sulla Marcellana	2.212.500.000
Nocera Inferiore	8.305.368.000
Nocera Superiore	6.594.761.000
Olevano sul Tusciaro	4.455.875.000
Oliveto Citra	4.381.638.000
Padula	1.786.405.000
Pagani	3.377.545.000
Palomonte	5.536.393.000
Pellezzano	2.479.820.000
Pertosa	790.423.000
Petina	703.708.000
Polla	3.173.855.000
Pontecagnano Faiano	1.984.790.000
Roccapiemonte	2.793.620.000
Sacco	950.440.000
Sala Consilina	4.274.645.000
Salerno	13.466.513.000
S. Cipriano Picentino	1.325.378.000
S. Mango Piemonte	331.890.000
S. Pietro al Tanagro	927.045.000
S. Rufo	1.697.195.000
S. Arsenio	1.893.395.000
S. Egidio a Monte Albino	932.662.000
Sapri	646.313.000
Sarno	4.181.693.000
Sassano	3.196.940.000
Scafati	2.984.206.000
Siano	2.020.040.000
Teggiano	3.871.638.000
Tramonti	2.466.718.000
Albanella	339.376.000
Alfano	108.550.000
Altavilla Silentina	604.514.000
Amalfi	225.211.000
Aquara	233.010.000
Ascea	60.514.000
Atrani	38.991.000
Bellosguardo	119.780.000
Buonabitacolo	306.312.000
Gaggiano	1.263.928.000
Camerota	87.651.000
Campora	14.660.000
Cannalonga	252.661.000
Capaccio	545.560.000
Casalbuono	186.844.000
Casaletto Spartano	136.936.000
Casalvelino	215.542.000
Caselle in Pittari	29.321.000
Castelcivita	226.147.000
Castellabate	66.129.000
Castelnuovo Cilento	26.202.000
Celle di Bulgheria	90.147.000
Centola	33.376.000
Ceraso	102.000.000
Cetara	51.156.000
Cicerale	72.367.000
Conca dei Marini	69.248.000
Controne	353.102.000
Corleto Monforte	227.707.000
Cuccaro Vetere	15.284.000
Felitto	147.853.000
Furore	181.542.000
Futani	78.918.000
Gioi	46.165.000
Giungano	93.890.000
Ispani	91.705.000
Laureana Cilento	61.762.000
Laurino	221.156.000
Laurito	199.945.000
Lustra	88.900.000
Magliano Vetere	110.110.000
Maiori	182.789.000
Moio della Civitella	203.688.000
Montano Antilia	236.129.000
Montecorice	96.385.000
Monteforte Cilento	75.486.000
Monte San Giacomo	247.358.000
Morigerati	93.890.000
Novi Velia	45.854.000
Ogliastro Cilento	75.175.000
Omignano	43.358.000
Orria	128.514.000
Ottati	251.101.000
Perdifumo	50.844.000
Perito	95.450.000
Piaggine	203.064.000
Pisciotta	146.294.000

Comuni della provincia di Salerno	Importi (in lire)
Pollica	84.220.000
Positano	38.055.000
Postiglione	354.661.000
Praiano	4.055.000
Prignano Cilento	6.862.000
Ravello	113.229.000
Rocca d'Aspide	576.753.000
Rocca Gloriosa	226.459.000
Rofrano	135.688.000
Roscigno	28.073.000
Rutino	55.211.000
Salento	16.844.000
San Marzano sul Sarno	1.533.121.000
San Mauro Cilento	36.495.000
San Mauro La Bruca	49.908.000
Santa Marina	74.550.000
Sant'Angelo a Fasanella	521.854.000
San Valentino Torio	279.175.000
Sanza	134.120.000
Scala	80.789.000
Serra Mezzana	147.853.000
Serre	462.588.000
Sessa Cilento	143.174.000
Sicignano degli Alburni	634.459.000
Stella Cilento	49.285.000
Stio	77.358.000
Torchiara	129.139.000
Torraca	138.497.000
Torre Orsaia	344.059.000
Tortorella	77.359.000
Trentinara	61.139.000
Valle dell'Angelo	111.047.000
Vallo della Lucania	186.535.000
Vibonati	68.312.000
Vietri sul Mare	303.820.000

Comuni della provincia di Benevento	Importi (in lire)
Airola	2.138.883.000
Amorosi	1.403.982.000
Apice	5.964.357.000
Apollosa	1.868.754.000
Arpaia	928.605.000
Arpaise	1.651.965.000
Benevento	29.725.085.000
Bonea	1.146.645.000
Bucciano	1.179.085.000
Buonalbergo	1.316.645.000
Calvi	2.109.875.000
Campo del Monte Taburno	842.515.000
Casalduni	1.691.270.000
Castel Pagano	1.063.672.000
Castel Venere	650.367.000
Cautano	2.074.314.000
Ceppaloni	3.024.132.000
Cerreto Sannita	921.433.000
Circello	1.504.735.000
Durazzano	851.250.000
Forchia	502.202.000

Comuni della provincia di Benevento	Importi (in lire)
Fragneto l'Abate	457.597.000
Fragneto Monforte	1.058.367.000
Ginestra degli Schiavoni	1.280.147.000
Melizzano	1.469.800.000
Moiano	2.094.903.000
Molinara	972.900.000
Montesarchio	2.757.435.000
Paduli	3.041.290.000
Pago Veiano	2.172.885.000
Pannarano	1.356.260.000
Paolisi	666.900.000
Paupisi	499.708.000
Pietrelcina	1.018.754.000
Ponte	1.767.379.000
Puglianelo	275.744.000
S. Giorgio del Sannio	2.783.010.000
S. Giorgio La Molara	2.009.745.000
S. Leucio del Sannio	1.080.827.000
S. Lorenzello	826.918.000
S. Marco dei Cavoti	1.030.295.000
S. Martino Sannita	726.478.000
S. Nazzaro	754.865.000
S. Nicola Manfredi	1.443.910.000
S. Salvatore Telesino	1.709.048.000
Sant'Agata dei Goti	7.746.395.000
Sant'Angelo a Cupolo	2.426.792.000
S. Arcangelo Trimonte	1.026.240.000
Solopaca	987.250.000
Tocco Caudio	795.103.000
Baselice	566.148.000
Campolattaro	269.505.000
Castelfranco in Miscano	685.304.000
Castelpoto	844.075.000
Castelvetere Valfortore	1.107.965.000
Colle Sannita	871.524.000
Cusano Mutri	528.092.000
Dugenta	338.129.000
Faicchio	491.909.000
Foglianise	822.552.000
Foiano di Valfortore	1.072.094.000
Frasso Telesino	354.973.000
Guardia Sanframondi	412.367.000
Limatola	766.717.000
Montefalcone Valfortore	399.890.000
Morcone	1.899.324.000
Pescosannita	627.598.000
Pietraroia	386.477.000
Pontelandolfo	426.404.000
Reino	384.918.000
S. Bartolomeo in Galdo	958.864.000
S. Lorenzo Maggiore	135.688.000
S. Lupo	113.542.000
S. Croce del Sannio	801.029.000
Sassinoro	136.000.000
Telese	242.991.000
Torrecuso	616.056.000
Vitulano	715.248.000

Comuni della provincia di Caserta	Importi (in lire)
Arienzo	2.116.112.000
Aversa . . .	6.383.897.000
Capua .	10.088.343.000
Maddaloni	972.900.000
S. Felice a Cancello	1.581.780.000
S. Maria a Vico	2.865.985.000
S. Maria Capua Vetere	7.533.973.000
Teano	3.284.905.000
Ailano . . .	568.954.000
Alife . .	951.689.000
Alvigniano	900.221.000
Baia e Latina	424.533.000
Bellona	345.615.000
Caianello	285.413.000
Caiazzo	996.606.000
Calvi Risorta	2.131.085.000
Camigliano	380.863.000
Cancello ed Arnone	253.285.000
Capodrise	138.184.000
Capriati a Volturno	42.734.000
Carinaro	126.019.000
Carinola	829.102.000
Casagiove	266.698.000
Casal di Principe	902.717.000
Casaluce	230.202.000
Casapesenna	90.459.000
Casapulla	358.092.000
Caserta	3.440.555.000
Castel Campagnano	333.138.000
Castel di Sasso	175.927.000
Castello del Matese	36.808.000
Castel Morrone	325.340.000
Castelvolturno	296.642.000
Cellole .	100.752.000
Cervino	311.304.000
Cesa	764.221.000
Ciorlano	55.211.000
Conca della Campania	940.772.000
Curti	344.056.000
Dragoni	688.423.000
Falciano del Massico	150.973.000
Formicola	289.156.000
Francolise	722.735.000
Frignano. . .	528.092.000
Galluccio	727.102.000
Giano Vetusto	335.946.000
Gioia Sannitica	998.790.000
Grazzanise	322.844.000
Gricignano di Aversa	381.175.000
Letino . .	74.862.000
Liberi	149.413.000
Lusciano. . .	417.358.000
Macerata Campania	220.844.000
Marcianise	574.569.000
Marzano Appio	1.141.965.000
Mignano Monte Lungo	344.055.000
Mondragone	947.010.000
Orta di Atella	457.285.000
Parete	185.596.000
Pastorano	425.156.000
Piana di Monte Verna	347.798.000
Piedimonte Matese	559.285.000
Pietramelara	556.478.000
Pietravairano	325.652.000
Pignataro Maggiore	1.580.535.000
Pontelatone	157.211.000
Portico di Caserta	241.743.000
Prata Sannita	44.917.000
Pratella	250.165.000
Presenzano	131.009.000
Raviscanina	304.129.000
Recale	106.991.000
Riardo	142.239.000
Rocca d'Evandro	1.034.350.000
Roccamonfina.	772.643.000
Roccaromana	699.028.000
Rocchetta e Croce	157.211.000
Ruviano	526.533.000
S. Gregorio Matese	281.358.000
S. Marcellino	239.560.000
S. Marco Evangelista	183.413.000
S. Nicola la Strada	216.477.000
S. Pietro Infine	17.156.000
S. Potito Sannitico	52.404.000
S. Prisco	318.789.000
S. Maria La Fossa	83.284.000
S. Tammaro	99.817.000
S. Angelo d'Alife	391.156.000
S. Arpino	134.752.000
Sessa Aurunca	1.159.433.000
Sparanise	626.662.000
Succivo	163.450.000
Teverola	139.743.000
Tora e Piccilli	373.377.000
Trentola Ducenta	493.468.000
Vairano Patenora	587.671.000
Valle Agricola	359.028.000
Valle di Maddaloni	66.129.000
Villa Literno	774.515.000
Vitulazio	440.754.000

Comuni della provincia di Napoli	Importi (in lire)
Acerra	3.224.701.000
Agerola	2.045.618.000
Boscotrecase	1.704.369.000
Carbonara di Nola	586.423.000
Casalnuovo di Napoli	1.994.462.000

Comuni della provincia di Napoli	Importi (in lire)
Casamarciano	705.268.000
Casavatore	363.395.000
Casola di Napoli	946.385.000
Castellammare di Stabia	6.172.411.000
Cicciano	4.798.373.000
Comiziano	715.250.000
Ercolano	2.376.884.000
Frattamaggiore	4.506.409.000
Giugliano in Campania	7.012.120.000
Gragnano	7.596.360.000
Lettere	1.191.875.000
Liveri	859.359.000
Marigliano	5.793.420.000
Massa Lubrense	482.551.000
Meta	1.324.130.000
Monte di Procida	880.570.000
Palma Campania	2.918.390.000
Piana di Sorrento	1.793.580.000
Pimonte	520.293.000
Portici	8.519.040.000
Pozzuoli	2.646.390.000
Roccarainola	2.877.210.000
S. Paolo Bel Sito	711.195.000
S. Agnello	696.533.000
S. Maria La Carità	1.032.166.000
S. Anastasia	1.401.488.000
S. Antonio Abate	3.407.490.000
S. Vitaliano	2.370.020.000
Saviano	1.209.341.000
Sorrento	1.448.901.000
Torre Annunziata	12.188.860.000
Torre del Greco	8.223.956.000
Vico Equense	1.884.040.000
Visciano	3.417.160.000
Afragola	5.844.267.000
Arzano	888.992.000
Bacoli	1.163.800.000
Barano d'Ischia	10.293.000
Boscoreale	1.971.066.000
Brusciano	300.385.000
Caivano	1.166.295.000
Calvizzano	269.817.000
Camposano	793.542.000
Cardito	480.056.000
Casandrino	287.596.000
Casoria	1.685.341.000
Cercola	802.900.000
Cimitile	819.744.000
Crispano	237.688.000
Frattaminore	307.872.000
Marano di Napoli	775.450.000
Mariglianella	102.936.000
Melito di Napoli	563.652.000
Mugnano di Napoli	434.514.000
Nola	3.966.152.000
Ottaviano	1.062.112.000
Poggiomarino	414.239.000
Pollena Trocchia	250.165.000
Pomigliano d'Arco	2.168.828.000
Pompei	660.662.000
Procida	463.212.000
Qualiano	242.055.000
Quarto	331.267.000
S. Gennaro Vesuviano	584.240.000
S. Giuseppe Vesuviano	854.992.000
S. Sebastiano al Vesuvio	277.927.000
S. Antimo	1.099.543.000
Scisciano	583.304.000
Somma Vesuviana	1.167.854.000
Striano	417.046.000
Terzigno	196.826.000
Trecase	400.514.000
Tufino	410.808.000
Villaricca	1.009.084.000
Volla	280.110.000

Comuni della provincia di Foggia	Importi (in lire)
Accadia	2.892.811.000
Anzano di Puglia	1.976.681.000
Ascoli Satriano	2.883.141.000
Bovino	2.571.526.000
Candela	2.393.728.000
Castelluccio dei Sauri	902.405.000
Celle San Vito	432.643.000
Deliceto	1.938.002.000
Faeto	1.585.213.000
Monteleone di Puglia	1.832.883.000
Orsara di Puglia	1.521.580.000
Panni	3.444.922.000
Rocchetta S. Antonio	5.245.365.000
S. Agata di Puglia	2.484.810.000

Art. 2.

L'onere complessivo di L. 1.229.593.710.000 graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1987.

Il presente decreto d'impegno sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1987

Il Ministro del tesoro e, ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1987
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 119

87A9047

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 luglio 1987, n. 423.

Istituzione della riserva naturale orientata «Valle del Fiume Lao».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/1986 che trasferisce a detto Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato;

Considerato il grande valore naturalistico della Valle del Fiume Lao, ricadente in comune di Papasidero (Cosenza), comprendente formazioni boschive di notevole interesse e varietà, essendo presenti campioni di tutte le cenosi forestali della zona dalla macchia mediterranea alla faggeta;

Considerato che l'area in questione è attraversata dal Fiume Lao, uno dei corsi d'acqua più integri e di maggiore significato ambientale di tutta l'Italia meridionale, popolato da una fauna di notevole pregio scientifico;

Considerato che detto biotopo è stato individuato dalla commissione delle Comunità europee come «zona di protezione speciale», ai sensi dell'art. 4 della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, in quanto habitat di numerose specie di cui all'allegato I della direttiva stessa e che pertanto, secondo quanto previsto dal quarto comma di detto articolo, devono essere adottate misure idonee a prevenire l'inquinamento ed il deterioramento degli habitat nonché le perturbazioni dannose per la conservazione delle specie avifaunistiche;

Considerato che lo stesso biotopo è habitat essenziale di diverse specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge n. 503 del 5 agosto 1981;

Considerato in particolare che l'area in questione costituisce habitat essenziale di aquila reale, falco pellegrino, lupo appenninico, gatto selvatico;

Viste le delibere della giunta municipale del comune di Papasidero n. 101 del 12 dicembre 1981 e n. 14 del 18 marzo 1986, rispettivamente di richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di istituzione di una riserva naturale orientata sui terreni di proprietà comunale e di approvazione della perimetrazione della riserva naturale;

Visto l'assenso espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex A.S.F.D., con nota n. 7699 del 9 luglio 1987;

Visto l'assenso della regione Calabria per l'istituzione della riserva naturale, come da telegramma del 26 giugno 1987 a firma dell'assessore ai beni ambientali;

Vista l'intesa sottoscritta dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 24 aprile 1987, specie per quanto concerne l'aspetto della gestione delle riserve naturali statali;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale orientata dello Stato denominata «Valle del Fiume Lao», secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di ettari 5.200 circa.

Art. 2.

La gestione della riserva è affidata alle strutture della Gestione ex A.S.F.D. che si avvale del personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3.

All'onere finanziario per la gestione della riserva naturale si provvederà con:

le somme all'uopo stanziate nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

gli eventuali interventi finalizzati dello Stato;

gli eventuali contributi di amministrazioni pubbliche e di enti privati e cittadini;

i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alle funzioni della riserva naturale stessa.

Art. 4.

La gestione della riserva dovrà dotarsi di un apposito regolamento e di un piano di zonizzazione correlati con le finalità che hanno portato all'istituzione della riserva medesima e da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente.

Art. 5.

I piani di gestione della riserva, redatti a norma del regolamento di cui al precedente art. 4, saranno concordati con il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle proposte e delle richieste eventualmente avanzate dalla regione Calabria e dal comune di Papasidero, fatti comunque salvi i vincoli propri della riserva.

Art. 6.

In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al precedente art. 4, è consentito l'accesso nella riserva naturale per i compiti amministrativi e di sorveglianza, nonché dietro autorizzazione volta per volta, per ragioni di studio e per fini educativi, ed inoltre per realizzarvi interventi tendenti esclusivamente alla ricostruzione di ambienti naturali; l'accesso per altri motivi è regolamentato dal decreto ministeriale 15 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1985; per il pascolo ed altre attività economiche valgono le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1984 sopra citato.

Art. 7.

La vigilanza della riserva è affidata al Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 21 luglio 1987

Il Ministro: PAVAN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Riserva Naturale Orientata

VALLE DEL FIUME LAO

Comune di Papasidero (CS)

ha 5.200
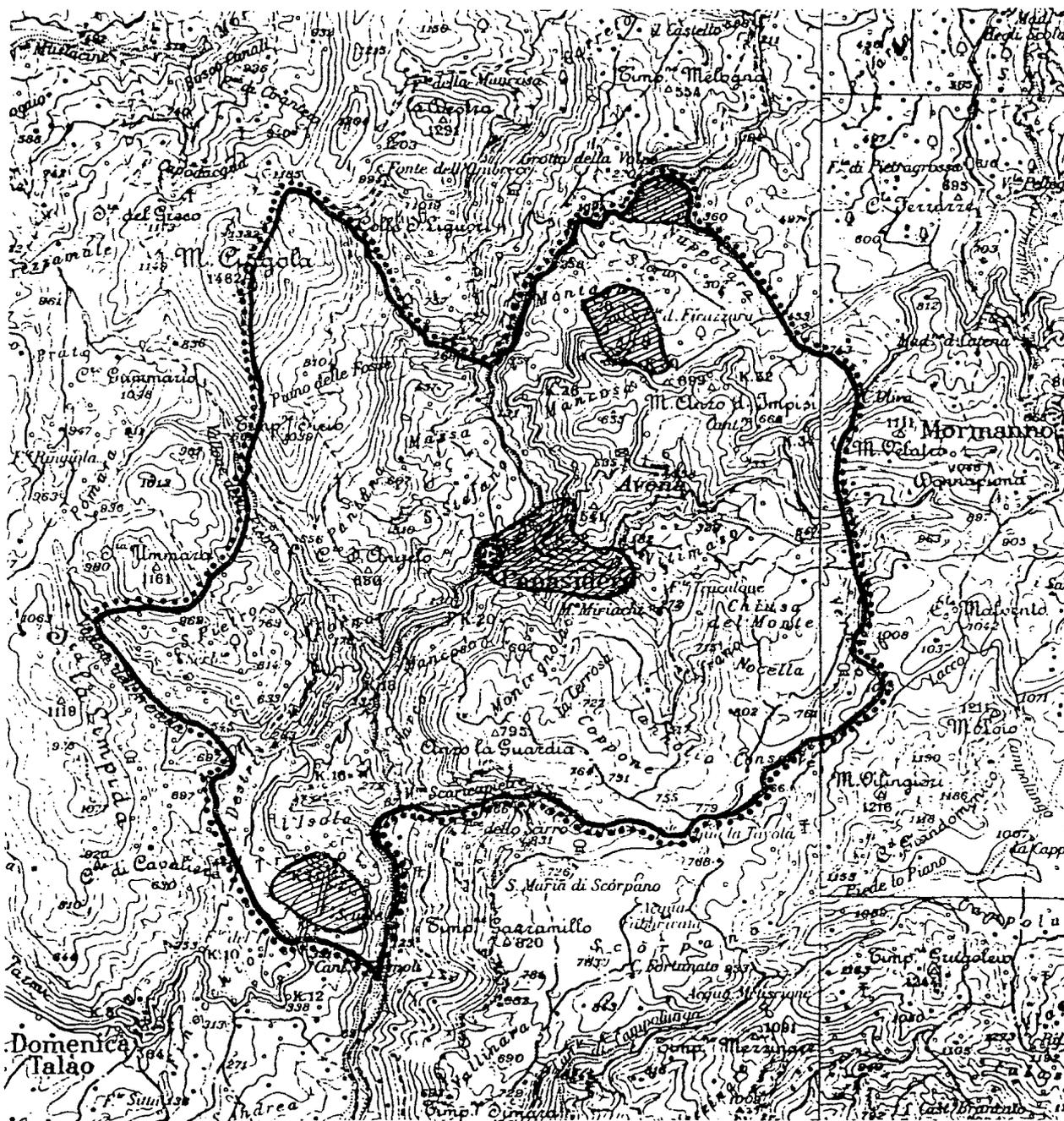
——— **Confine Comunale**

········ **Confine della Riserva**

▨ **Zone escluse**

NOTE

Note alle premesse.

— Il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 1. — 1. È istituito il Ministero dell'ambiente.

2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.

6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente».

«Art. 5. — 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale».

— Il testo dell'art. 4 della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 (n. 79/409 CEE), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».

Nota all'art. 1:

Per il titolo della legge n. 349/1986 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

Il D.M. 15 dicembre 1984 concerne la regolamentazione delle attività consentite nelle riserve naturali dello Stato istituite su demani comunali.

87G0635

DECRETO 21 luglio 1987, n. 424.

Istituzione della riserva naturale orientata «Gole del Raganello».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/1986 che trasferisce a detto Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato;

Considerato il grande valore naturalistico delle «Gole del Raganello», ubicate in comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza), caratterizzate da imponenti formazioni rocciose, sulle quali vegetano numerosi pini loricati, con presenza nelle zone più elevate di faggete nelle quali è presente anche l'abete bianco allo stato spontaneo;

Considerato che detto biotopo è stato individuato dalla commissione delle Comunità europee come «zona di protezione speciale», ai sensi dell'art. 4 della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici,

in quanto habitat di numerose specie di cui all'allegato I della direttiva stessa e che pertanto, secondo quanto previsto dal quarto comma di detto articolo, devono essere adottate misure idonee a prevenire l'inquinamento ed il deterioramento degli habitat nonché le perturbazioni dannose per la conservazione delle specie avifaunistiche;

Considerato che lo stesso biotopo è habitat essenziale di diverse specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge n. 503 del 5 agosto 1981;

Considerato in particolare che l'area in questione costituisce habitat essenziale di aquila reale e coturnice;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di San Lorenzo Bellizzi n. 69 del 2 maggio 1987, resa esecutiva dal comitato regionale di controllo in data 4 giugno 1987, di richiesta di riserva naturale orientata nella Valle delle Gole del Raganello con destinazione a riserva naturale integrale limitatamente alle Gole del Raganello propriamente dette;

Visto l'assenso espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex A.S.F.D., con nota n. 7699 del 9 luglio 1987;

Visto l'assenso della regione Calabria per l'istituzione della riserva naturale, come da fonogramma del 10 luglio 1987 a firma dell'assessore ai beni ambientali;

Vista l'intesa sottoscritta dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 24 aprile 1987, specie per quanto concerne l'aspetto della gestione delle riserve naturali statali;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale orientata dello Stato denominata «Gole del Raganello», secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di ettari 1.600 circa.

Art. 2.

Con successivo decreto verrà individuata l'area delle Gole da destinare a riserva naturale integrale.

Art. 3.

La gestione della riserva è affidata alle strutture della Gestione ex A.S.F.D. che si avvale del personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 4.

All'onere finanziario per la gestione della riserva naturale si provvederà con:

le somme all'uopo stanziate nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

gli eventuali interventi finalizzati dello Stato;

gli eventuali contributi di amministrazioni pubbliche e di enti privati e cittadini;

i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alle funzioni della riserva naturale stessa.

Art. 5.

La gestione della riserva dovrà dotarsi di un apposito regolamento e di un piano di zonizzazione correlati con le finalità che hanno portato all'istituzione della riserva medesima e da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente.

Art. 6.

I piani di gestione della riserva, redatti a norma del regolamento di cui al precedente art. 4, saranno concordati con il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle proposte e delle richieste eventualmente avanzate dalla regione Calabria e dal comune di San Lorenzo Bellizzi, fatti comunque salvi i vincoli propri della riserva.

Art. 7.

In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al precedente art. 4, è consentito l'accesso nella riserva naturale per i compiti amministrativi e di sorveglianza, nonché dietro autorizzazione volta per volta, per ragioni di studio e per fini educativi, ed inoltre per realizzarvi interventi tendenti esclusivamente alla ricostruzione di ambienti naturali; l'accesso per altri motivi è regolamentato dal decreto ministeriale 15 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1985; per il pascolo ed altre attività economiche valgono le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1984 sopra citato.

Art. 8.

La vigilanza della riserva è affidata al Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 21 luglio 1987

Il Ministro: PAVAN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Riserva Naturale Orientata

GOLE Del RAGANELLO

Comune di S. Lorenzo Bellizzi (CS)

ha 1.600

——— **Confine comunale**

······· **Confine della Riserva**

0 1 2Km

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 1. — 1. È istituito il Ministero dell'ambiente.

2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.

6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente».

«Art. 5. — 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale».

— Il testo dell'art. 4 della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 (n. 79/409 CEE), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».

Nota all'art. 1:

Per il titolo della legge n. 349/1986 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 7:

Il D.M. 15 dicembre 1984 concerne la regolamentazione delle attività consentite nelle riserve naturali dello Stato istituite su demani comunali.

87G0636

DECRETO 21 luglio 1987, n. **425.**

Istituzione della riserva naturale orientata «Valle del Fiume Argentino».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349 che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/1986 che trasferisce a detto Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato;

Considerato il grande valore naturalistico della Valle del Fiume Argentino e dei monti circostanti, ricadenti in comune di Orsomarso (Cosenza), caratterizzate da vaste foreste con esemplari secolari di faggio e di altre latifoglie, con presenza notevole di pini loricati e pini neri spontanei e, alle basse quote, di diverse specie proprie della zona mediterranea con esemplari di grandi dimensioni di leccio e di alloro;

Considerato che detto biotopo è stato individuato dalla commissione delle Comunità europee come «zona di protezione speciale», ai sensi dell'art. 4 della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, in quanto habitat di numerose specie di cui all'allegato I della direttiva stessa e che pertanto, secondo quanto previsto dal quarto comma di detto articolo, devono essere adottate misure idonee a prevenire l'inquinamento ed il deterioramento degli habitat nonché le perturbazioni dannose per la conservazione delle specie avifaunistiche;

Considerato che lo stesso biotopo è habitat essenziale di diverse specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge n. 503 del 5 agosto 1981;

Considerato in particolare che l'area in questione costituisce habitat essenziale di aquila reale, coturnice, picchio nero, capriolo (popolazione autoctona), lupo appenninico, gatto selvatico;

Vista la deliberazione della giunta municipale n. 145 del 16 maggio 1987 del comune di Orgomarso, resa esecutiva dall'organo di controllo in data 9 giugno 1987, di richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex A.S.F.D. ed al Ministero dell'ambiente, di istituzione di una riserva naturale nella Valle del Fiume Argentino;

Visto l'assenso espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex A.S.F.D., con nota n. 7699 del 9 luglio 1987;

Visto l'assenso della regione Calabria per l'istituzione della riserva naturale, come da telegramma n. 1765 dell'11 maggio 1987 a firma dell'assessore ai beni ambientali;

Vista l'intesa sottoscritta dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 24 aprile 1987, specie per quanto concerne l'aspetto della gestione delle riserve naturali statali;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale orientata dello Stato denominata «Valle del Fiume Argentino», secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di ettari 3.980 circa.

Art. 2.

La gestione della riserva è affidata alle strutture della Gestione ex A.S.F.D. che si avvale del personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3.

All'onere finanziario per la gestione della riserva naturale si provvederà con:

le somme all'uopo stanziate nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

gli eventuali interventi finalizzati dello Stato;

gli eventuali contributi di amministrazioni pubbliche e di enti privati e cittadini;

i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alle funzioni della riserva naturale stessa.

Art. 4.

La gestione della riserva dovrà dotarsi di un apposito regolamento e di un piano di zonizzazione correlati con le finalità che hanno portato all'istituzione della riserva medesima e da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente.

Art. 5.

I piani di gestione della riserva, redatti a norma del regolamento di cui al precedente art. 4, saranno concordati con il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle proposte e delle richieste eventualmente avanzate dalla regione Calabria e dal comune di Orsomarso, fatti comunque salvi i vincoli propri della riserva.

Art. 6.

In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al precedente art. 4, è consentito l'accesso nella riserva naturale per i compiti amministrativi e di sorveglianza, nonché dietro autorizzazione volta per volta, per ragioni di studio e per fini educativi, ed inoltre per realizzarvi interventi tendenti esclusivamente alla ricostruzione di ambienti naturali; l'accesso per altri motivi è regolamentato dal decreto ministeriale 15 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1985; per il pascolo ed altre attività economiche valgono le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1984 sopra citato.

Art. 7.

La vigilanza della riserva è affidata al Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 21 luglio 1987

Il Ministro: PAVAN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Riserva Naturale Orientata

VALLE DEL FIUME ARGENTINO

Comune di Orsomarso (CS)

ha 3.980
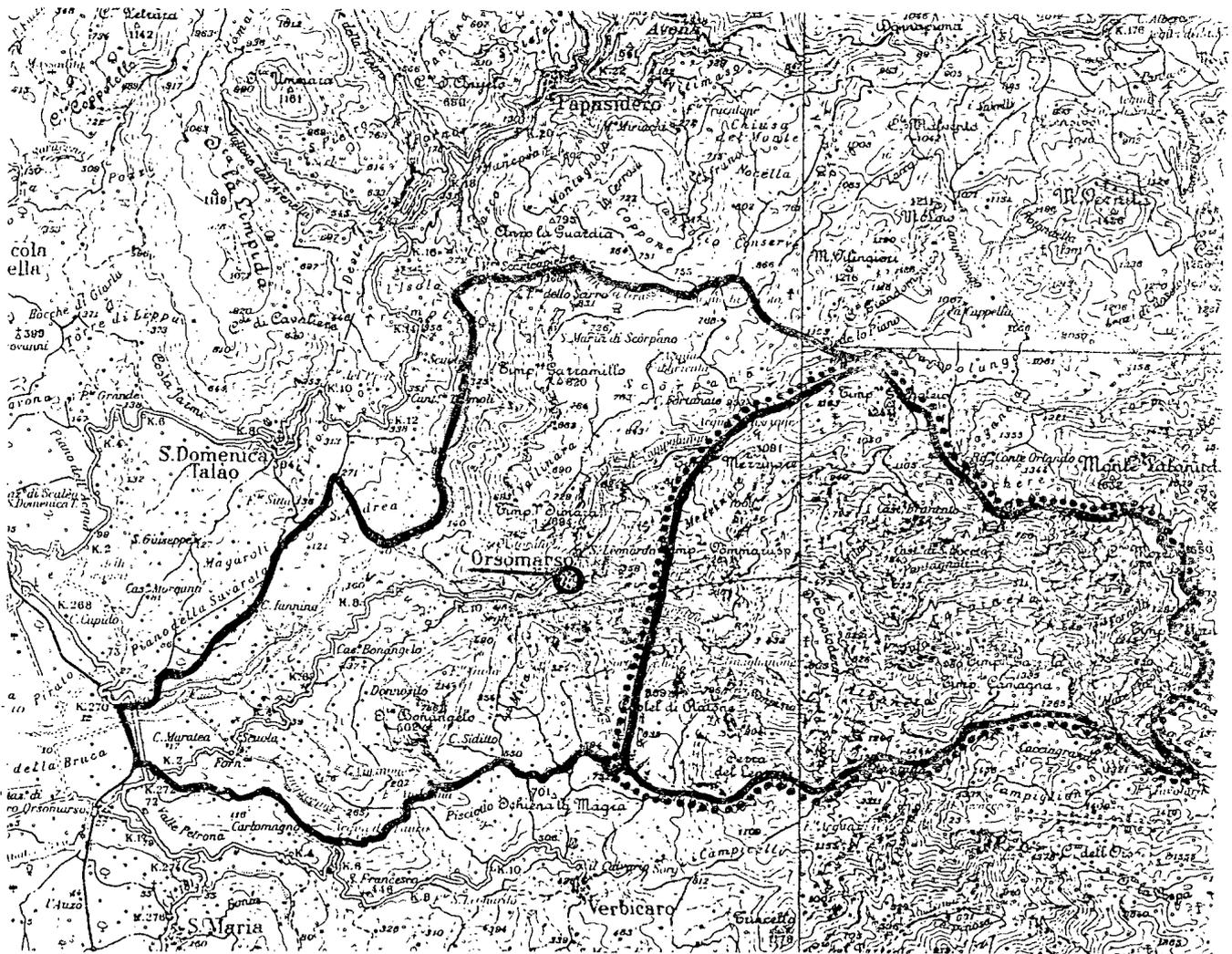
——— Confine Comunale

········ Confine della Riserva

0 1 2 Km
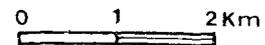
NOTE

Note alle premesse:

— Il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge n. 349/86 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 1. — 1. È istituito il Ministero dell'ambiente.

2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.

6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente».

«Art. 5. — 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale».

— Il testo dell'art. 4 delle direttive del Consiglio del 2 aprile 1970 (n. 79/409 CEE), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».

Nota all'art. 1:

Per il titolo della legge n. 349/1986 si veda nelle note alle premesse.

87G0634

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 ottobre 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dell'arcidiocesi di S. Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Bisaccia e di Nusco e ne venne approvato lo statuto;

con decreti ministeriali in data 1° ottobre 1986, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre e 19 novembre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente

ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, avente sede in Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino);

Visto il provvedimento in data 3 aprile 1987, con il quale il vescovo diocesano di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, avente sede in Conza della Campania (Avellino).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 31 marzo 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Bisaccia e di Nusco.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Bisaccia e di Nusco.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 1° ottobre 1986, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 1° ottobre 1986 citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Bisaccia e di Nusco.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 3 ottobre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A8994

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 ottobre 1987.

Revisione degli elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso in Valtellina. (Ordinanza n. 1200/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Considerato che, in occasione delle avversità atmosferiche che hanno colpito l'Italia settentrionale ed in particolare la Valtellina nei decorsi mesi di luglio ed agosto 1987, si è reso necessario l'intervento continuativo degli elicotteri in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato inoltre che i suddetti velivoli sono soggetti, a breve termine, alle ispezioni ai vari livelli che periodicamente vengono effettuate dalle ditte costruttrici per la verifica della sicurezza, della funzionalità e dell'efficienza dei mezzi;

Ravvisata l'esigenza di abbreviare i tempi dei procedimenti amministrativi che precedono la revisione tecnica medesima al fine di limitare il periodo di fermo-macchina degli elicotteri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato al fine di limitare il periodo di fermo-macchina degli elicotteri in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco soggetti a revisione, attualmente impegnati nelle operazioni di soccorso in Italia settentrionale ed in particolare in Valtellina.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A9193

ORDINANZA 13 ottobre 1987.

Concessione di un contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Sondrio per far eseguire indagini sui fattori di rischio geologico, idrogeologico ed idraulico nella provincia stessa a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987. (Ordinanza n. 1203/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Considerato che, allo stato, le conoscenze acquisite in merito a fenomeni naturali od antropici in atto, in grado di dar luogo a situazioni di grave rischio per la popolazione e i suoi beni, appaiono limitate a ristrette aree della provincia di Sondrio;

Ritenuto che si rende necessario procedere ad una ulteriore rilevazione sistematica dei fenomeni che, per natura, estensione e gravità minacciano l'incolumità pubblica e la preservazione dei beni;

Ritenuta necessaria l'attivazione di un sistema capillare di vigilanza e di prevenzione dei rischi nella provincia di Sondrio;

Valutato che il Movimento federativo democratico, avendo acquisito particolare esperienza in materia di protezione civile, è stato ritenuto organo idoneo ad espletare l'attività di cui trattasi;

Considerato che il Movimento federativo democratico ha già in atto un centro operativo nella provincia di Sondrio;

Vista la proposta in data 10 settembre 1987 del Movimento federativo democratico intesa a collaborare con l'amministrazione provinciale di Sondrio per la rilevazione delle situazioni di rischio geologico, idrogeologico ed idraulico, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza delle popolazioni e di vulnerabilità delle strutture;

Riconosciuto che tale proposta consente la programmazione degli interventi di protezione civile, in armonia anche agli indirizzi della regione Lombardia;

Valutato in lire 30 milioni l'onere per l'attuazione della suddetta rilevazione delle situazioni di rischio;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il movimento federativo democratico è autorizzato ad espletare le indagini delineate in premessa, in stretto collegamento con l'amministrazione provinciale di Sondrio e in armonia anche con gli indirizzi della regione Lombardia.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 1 è conesso all'amministrazione provinciale di Sondrio, per la successiva erogazione al Movimento federativo democratico, un contributo di L. 30.000.000 posto a carico del fondo della protezione civile.

Art. 3.

L'ufficio amministrazione e bilancio provvede all'attuazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A9194

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987), **coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 401** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1987), **recante: «Interventi in materia di riforma del processo penale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazie e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

Sistema informatico e di elaborazione dati dell'Amministrazione della giustizia

1. Al fine di ammodernare i servizi, di preordinare le strutture necessarie all'attuazione della riforma del processo penale, di snellire gli adempimenti relativi a tale processo, nonché di acquisire ed elaborare in tempo reale i dati necessari e quelli comunque connessi al processo, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di un sistema informatico basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche, esteso a tutta l'Amministrazione della giustizia.

2. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico il Ministero di grazia e giustizia può stipulare uno o più contratti *con imprese aventi sede legale in Italia* secondo un programma applicativo uniforme.

3. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 30.500 milioni.

Art. 2.

Microfilmatura degli atti

1. Gli atti del processo penale e quelli dei quali la legge impone la conservazione possono essere microfilmati con utilizzazione anche dei sistemi ed apparecchiature che agevolano la ricerca del singolo atto nell'ambito del fascicolo nel quale esso è contenuto.

2. *La microfilmatura è richiesta al Ministro di grazia e giustizia dall'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi quando sia riconosciuta necessaria o utile ai fini di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi. La richiesta s'intende approvata trascorso il termine di quindici giorni dal suo ricevimento senza che il Ministro l'abbia rifiutata con provvedimento motivato.*

3. La spesa della microfilmatura degli atti resta a carico dello Stato anche nel caso di condanna dell'imputato.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 4.500 milioni.

Art. 3.

Commissione tecnico-amministrativa

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita una commissione tecnico-amministrativa con il compito di individuare le linee, i programmi e i metodi di automazione. La commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato ed è composta dal capo dell'Ispettorato, dal capo dell'Ufficio legislativo e dai direttori generali del Ministero, dal provveditore generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto designato dal Ministro delle finanze, dal direttore dell'ufficio automazione, dal direttore dell'ufficio organizzazione e metodi, da due tecnici esperti della materia e da un funzionario giudiziario scelti dal Ministro di grazia e giustizia, nonché da due magistrati nominati dallo stesso Ministro su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Sulle linee di automazione, individuate dalla commissione di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia acquisisce il parere del Dipartimento della funzione pubblica previsto dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 *(a)*.

3. Presso l'Ufficio automazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito un comitato tecnico per l'esame preliminare dei piani e degli interventi necessari e per l'attuazione dei sistemi adottati. Il comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio automazione ed è composto da sei esperti in materia di automazione scelti dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il provveditore generale dello Stato, da due magistrati nominati dal Ministro, su designazione del Consiglio superiore della magistratura, nonché da un funzionario giudiziario nominato dallo stesso Ministro di grazia e giustizia.

4. Il comitato, in relazione a singoli progetti di sistema informatico o a specifiche esigenze di carattere locale, può proporre la propria integrazione con uno o più magistrati addetti agli uffici interessati. All'integrazione provvede il Ministro di grazia e giustizia.

(a) Il testo dell'art. 27 della legge n. 93/1983 è riportato in appendice.

Art. 4.

Formazione e aggiornamento del personale giudiziario

1. Ai fini della formazione del personale giudiziario di ogni ordine all'utilizzazione dei sistemi di informatica giudiziaria è istituita una commissione con il compito di individuare le linee ed i programmi di addestramento all'uso delle nuove tecnologie e all'aggiornamento periodico, da organizzarsi sia in sede centrale che in sede locale, anche avvalendosi di imprese specializzate operanti nel settore, designate dalla commissione.

2. La commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato, ed è composta dai direttori generali del Ministero, dal direttore dell'Ufficio organizzazione e metodi, da due magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia nominati dal Ministro, da due magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, da due avvocati designati dal Consiglio nazionale forense e da tre funzionari scelti tra il personale delle cancellerie e degli istituti di prevenzione e pena nominati dal Ministro sentito il consiglio di amministrazione.

3. Il contenuto delle singole attività, i metodi e i tempi di attuazione e le modalità di partecipazione sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Per il personale della magistratura le attività sono organizzate d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura.

5. Ai contratti con società specializzate nel settore, necessari per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, si applica il disposto dell'articolo 6.

6. L'onere finanziario è valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

Art. 5.

Contratti per la gestione del servizio automatizzato e del servizio di microfilmatura

1. Nei primi cinque anni decorrenti dalla data del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità del funzionamento del servizio automatizzato presso ciascun ufficio dell'Amministrazione, il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi, per la gestione dei servizi automatizzati, della società che ha realizzato l'impianto o di altre specializzate nel settore *purchè aventi sede legale in Italia.*

2. La direzione tecnica dei centri informatici può essere affidata a persona estranea all'Amministrazione fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore, appartenente ai ruoli statali, appositamente istituiti.

3. Fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore la microfilmatura e la gestione di tutti gli impianti necessari per la celebrazione di procedimenti penali possono essere effettuate da imprese operanti nello specifico settore, che danno sicuro affidamento di capacità professionale e di segretezza.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 9.500 milioni.

Art. 6.

Contratti con imprese di servizi specialistici

1. Il Ministero di grazia e giustizia nei casi di urgenza e di necessità è autorizzato a stipulare uno o più contratti annuali con imprese di servizi specialistici *aventi i requisiti di cui all'articolo 1* per l'utilizzazione di mezzi meccanici idonei alla redazione di atti processuali compiuti dal giudice.

2. Il giudice, quando ai fini della speditezza del processo ritiene necessario avvalersi di mezzi meccanici, richiede, previa autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, le prestazioni previste nei contratti di cui al comma 1 *ad una delle imprese convenzionate.*

Art. 7.

Modalità per la stipula dei contratti

1. I contratti previsti dall'articolo 1, comma 2, e dagli articoli 2, 5 e 6 sono stipulati e le relative spese sono eseguite anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, ***(a)***, e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784 ***(b)***, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applicano, altresì, il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* ***(c)***, e l'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7 ***(d)***.

2. Per i contratti di cui al comma 1, il parere sulla congruità della spesa è espresso dal Provveditorato generale dello Stato.

(a) La legge n. 113/1981 reca: «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976».

(b) Il D.L. n. 631/1981 reca: «Modificazioni all'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture».

(c) Il secondo comma dell'art. 337 della legge n. 2248/1865, allegato *F* (legge sui lavori pubblici) è così formulato:

«Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario pel reintegramento delle spese, quando il contratto non fosse approvato».

(d) Il testo dell'art. 29 del D.L. n. 111/1978, come modificato dall'articolo unico della legge n. 7/1982, è riportato in appendice.

Art. 8.

Consulenti esperti in materie tecniche

1. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, per cinque anni, mediante apposita convenzione, di consulenti esperti in materie tecniche, anche estranei all'Amministrazione statale. Nella convenzione sono determinati il periodo di durata dell'incarico, la misura globale massima dei compensi attribuibili e le modalità per la liquidazione degli onorari la cui misura sarà determinata secondo i criteri fissati dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 ***(a)***.

2. Ai componenti tecnici della commissione e del comitato di cui all'articolo 3 e ai componenti delle commissioni costituite per la riforma del codice di procedura penale, estranei all'Amministrazione della giustizia, è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno o frazione di giorno, fissato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per l'attività preparatoria e di sperimentazione finalizzata alla riforma del codice di procedura penale, il Ministero di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire collaborazioni di estranei all'Amministrazione della giustizia a norma degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497 ***(b)***, e dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 ***(c)***.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 500 milioni.

(a) La legge n. 319/1980 reca: «Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria».

(b) Il testo degli articoli 3, 4 e 5 del D.L. n. 428/1973 è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 14 della legge n. 48/1967 è riportato in appendice.

Art. 9.
Segreto d'ufficio

1. *Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale **(a)** per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati. Tali soggetti devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione.*

2. *All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale **(b)**. Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 373 del codice penale **(a)**.*

(a) Il testo degli articoli 326 e 373 del codice penale è riportato in appendice.

(b) Il testo degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale è riportato in appendice.

Art. 10.
Tenuta dei registri in forma automatizzata

1. È autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri previsti dai codici e da leggi speciali, per l'espletamento delle funzioni e dei servizi svolti dall'Amministrazione della giustizia.

2. I modelli dei registri e i moduli, da utilizzare in forma automatizzata, degli atti necessari per l'espletamento delle funzioni e dei servizi giudiziari e penitenziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 11.
Compenso per impegno straordinario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

1. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con gli adempimenti relativi ai processi penali di particolare rilevanza, nei quali il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata, in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1° gennaio 1987, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 264.000 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna corte d'appello e procura generale.

2. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 70 ore mensili.

3. L'onere finanziario è valutato in lire 1.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989.

Art. 12.
Onere finanziario

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato complessivamente in lire 47.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Si riportano anche i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1987, n. 129, e 2 giugno 1987, n. 214 ***(a)***.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) I decreti-legge n. 129/1987 e n. 214/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 3 giugno 1987 e n. 179 del 3 agosto 1987), recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

L'art. 27 della legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego) è così formulato:

«Art. 27 *(Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica).* — Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:

1) la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;

2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;

3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici:

4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

5) le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;

6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;

7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;

8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;

9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;

10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UEO e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.

Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.

Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Reppubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei princìpi stabiliti nei commi precedenti».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 7:

Il testo dell'art. 29 del D.L. n. 111/1978 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia), come modificato dall'articolo unico della legge n. 7/1982 è il seguente:

«Art. 29. — Il Ministero di grazia e giustizia provvede direttamente ed autonomamente, senza necessità della preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato in ordine all'indispensabilità della fornitura, alle spese necessarie per le attrezzature degli uffici della giustizia previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, e a quelle conseguenti agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 8 aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

Il Ministro di grazia e giustizia può provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora sia accertata la opportunità di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata.

È fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruità al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 8:

Il testo degli articoli 3, 4 e 5 del D.L. n. 428/1973 (Norme per l'adeguamento dei servizi del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Comitato interministeriale dei prezzi e dei comitati provinciali dei prezzi) è il seguente:

«Art. 3. — Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica può assumere, previo conforme parere del consiglio tecnico scientifico istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, persone altamente specializzate nei problemi attinenti alla programmazione economica e alla politica dei prezzi.

L'assunzione è effettuata con contratti di diritto privato, per incarichi speciali, che disciplineranno le modalità di utilizzazione del personale così assunto.

La determinazione del contingente del personale da assumere e la disciplina del relativo rapporto sono stabiliti con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4. — Per incarichi di studio conferiti dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica a docenti universitari si applicano le disposizioni previste dal primo comma dell'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Art. 5. — Per le esigenze dei servizi della programmazione economica possono essere addetti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica funzionari di altre amministrazioni su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I predetti funzionari sono collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e non possono superare complessivamente le venti unità.

Per le esigenze di cui al primo comma può essere altresì comandato, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, personale dipendente da enti pubblici. Il numero massimo di tale personale è stabilito in venti unità».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 8:

Il testo dell'art. 14 della legge n. 48/1967 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica) è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di incarichi professionali ed assunzioni di personale specializzato).* — In relazione a particolari esigenze, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica è autorizzato a conferire, prescindendo dalle limitazioni di cui all'art. 380, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, speciali incarichi professionali ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato, con la remunerazione da stabilire con il decreto di conferimento dell'incarico, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica può assumere personale specializzato per i compiti della programmazione con contratti a termine regolati dalle norme sull'impiego privato, da utilizzare entro e non oltre il primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contingente di personale specializzato da assumere a contratto, ai sensi del comma precedente, è determinato con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro. Con apposito disciplinare da adottarsi con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro saranno stabilite le modalità di retribuzione e le altre norme necessarie ad integrare la disciplina del rapporto, al quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 12 della legge 23 giugno 1961, n. 520».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 9:

Il testo degli articoli 326 e 373 del codice penale è il seguente:

«Art. 326 *(Rivelazione di segreti di ufficio).* — Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Art. 373 *(Falsa perizia o interpretazione).* — Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazione mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, la interdizione dalla professione o dall'arte».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 9:

Il testo degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 142 *(Giuramento).* — L'autorità che riceve il giuramento ammonisce previamente chi deve prestarlo della importanza morale dell'atto, del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio [1] e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio. Nei giudizi collegiali l'ammonizione è fatta dal presidente. Chi deve prestare il giuramento sta in piedi a capo scoperto al cospetto dell'autorità che lo riceve, questa ne legge la formula e il giuramento si presta pronunciando le parole: "Lo giuro".

Il "giuramento" una volta prestato, non deve più rinnovarsi nello stesso procedimento, salvo che l'atto nel quale fu prestato sia stato annullato. Fuori di questo caso, quando la persona viene richiamata per atti successivi, il giudice rammenta soltanto il giuramento prestato e ne fa menzione nel processo verbale.

Le disposizioni della prima parte di questo articolo si osservano a pena di nullità.

La prestazione del giuramento nei casi in cui la legge non la esige non è causa di nullità».

«Art. 316 *(Atti preliminari alla perizia).* — Il perito è citato a comparire nel giorno e nel luogo che il giudice stabilisce. Nei casi urgenti la citazione può essere fatta anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.

Avuta la presenza del perito, il giudice lo ammonisce a' termini dell'art. 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto, gli fa quindi prestare giuramento con la formula seguente:

"Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio [1] e agli uomini, giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini a voi affidate, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza".

Subito dopo il giudice chiede al perito le generalità e gli propone i quesiti che ritiene opportuni. Al perito possono essere proposti nuovi quesiti in ogni stato dell'istruzione.

Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce un termine per la presentazione in iscritto della relazione. Questo termine non può superare la durata di due mesi e non può essere prorogato, salvo che, su richiesta del procuratore generale presso la corte d'appello informato dal procuratore della Repubblica, la sezione istruttoria ne conceda, per assoluta necessità, la proroga per altri due mesi. Se il perito non presenta la relazione entro il termine prefissogli, il giudice lo sostituisce senz'altro ed applica la disposizione del capoverso dell'art. 321.

Degli atti indicati nelle disposizioni precedenti il giudice fa compilare processo verbale».

---

(1) Commi dichiarati incostituzionali nella parte in cui dopo le parole «a Dio» non contengono anche l'inciso «se credente» (C. cost. sentenza 10 ottobre 1979, n. 117).

87A9077

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 201

Corso dei cambi del 14 ottobre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1314,900	1314,900	1315 —	1314,900	1314,900	1314,89	1314,880	1314.900	1314,900	1314,90
Marco germanico	721,390	721.390	721,75	721.390	721,390	721,39	721,400	721,390	721,390	721,39
Franco francese	216.540	216.540	216,70	216,540	216,540	216,55	216,560	216,540	216,540	216,54
Fiorino olandese	641,290	641,290	641.50	641.290	641,290	641,27	641,250	641,290	641,290	641,30
Franco belga	34,690	34,690	34,70	34.690	34,690	34.69	34,700	34,690	34,690	34,69
Lira sterlina	2162,200	2162.200	2163 —	2162,200	2162,200	2162,47	2162,750	2162,200	2162,200	2162,20
Lira irlandese	1938,100	1938,100	1939 —	1938,100	1938,100	1938,45	1938,800	1938,100	1938,100	—
Corona danese	188,150	188,150	188,13	188,150	188,150	188,15	188,150	188,150	188,150	188.15
Dracma	9,400	9,400	9,40	9,400	—	—	9,381	9,400	9,400	—
E.C.U.	1498,550	1498,550	1499.10	1498,550	1498,550	1498,63	1498,920	1498,550	1498,550	1498,55
Dollaro canadese	1000,700	1000,700	1007 —	1000,700	1000,700	1001,10	1001,500	1000,700	1000.700	1000,70
Yen giapponese	9,144	9,144	9.1375	9,144	9,144	9,14	9,144	9.144	9,144	9,14
Franco svizzero	869,780	869,780	870,	869,780	869,780	869,94	870,100	869,780	869,780	869,78
Scellino austriaco	102,500	102,500	102,53	102.500	102,500	102,50	102,500	102,500	102,500	102,50
Corona norvegese	197,340	197,340	197,50	197,340	197,340	197,26	197,190	197,340	197,340	197,35
Corona svedese	205,410	205,410	205,70	205,410	205,410	205,64	205,880	205,410	205,410	205,40
FIM	299,590	299,590	300	299,590	299,590	299,62	299,650	299,590	299,590	
Escudo portoghese	9,114	9,114	9,13	9,114	9,114	9,12	9,127	9,114	9,114	9,11
Peseta spagnola	10,868	10.868	10.875	10.868	10.868	10.87	10.884	10,868	10,868	10,86
Dollaro australiano	944.650	944,650	947 —	944,650	944,650	944,32	944 —	944,650	944,650	944,65

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 ottobre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1314,890
Marco germanico	721,395
Franco francese	216,550
Fiorino olandese	641,270
Franco belga	34,695
Lira sterlina	2162,475
Lira irlandese	1938,450
Corona danese	188,150
Dracma	9,390
E.C.U.	1498,730
Dollaro canadese	1001,100
Yen giapponese	9,144
Franco svizzero	869,940
Scellino austriaco	102,500
Corona norvegese	197,265
Corona svedese	205,645
FIM	299,620
Escudo portoghese	9,120
Peseta spagnola	10,876
Dollaro australiano	944,325

Media dei titoli del 14 ottobre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	81,800
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	96,250
» 10% » » 1977-92	96,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	90,325
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-11-1983/87	99,900
» » » » 1-12-1983/87	100 —
» » » » 1- 1-1984/88	99,875
» » » » 1- 2-1984/88	99,875
» » » » 1- 3-1984/88	99,975
» » » » 1- 4-1984/88	100,200
» » » » 1- 5-1984/88	100,125
» » » » 1- 6-1984/88	100,050
» » » » 1- 7-1983/88	100,575
» » » » 1- 8-1983/88	100,550
» » » » 1- 9-1983/88	100,650
» » » » 1-10-1983/88	101,225
» » » » 15- 7-1985/90	98,350
» » » » 16- 8-1985/90	98,175
» » » » 18- 9-1985/90	98,050
» » » » 18-10-1985/90	98,600
» » » » 1-11-1983/90	102,675
» » » » 18-11-1985/90	98,450
» » » » 1-12-1983/90	102,475
» » » » 18-12-1985/90	98,550
» » » » 1- 1-1984/91	102,350
» » » » 17- 1-1986/91	98,350
» » » » 1- 2-1984/91	102,350
» » » » 18- 2-1986/91	98,150
» » » » 1- 3-1984/91	101,300
» » » » 18- 3-1986/91	98,375
» » » » 1- 4-1984/91	101,625
» » » » 1- 5-1984/91	101,325
» » » » 1- 6-1984/91	101,450
» » » » 1- 7-1984/91	100,325
» » » » 1- 8-1984/91	100,375
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,850
» » » » 1-11-1984/91	100,600
» » » » 1-12-1984/91	100,075
» » » » 1- 1-1985/92	98,150
» » » » 1- 2-1985/92	96,925
» » » » 18- 4-1986/92	98,350
» » » » 19- 5-1986/92	95,175
» » » » 1- 2-1985/95	97,600
» » » » 1- 3-1985/95	93,350
» » » » 1- 4-1985/95	93,400
» » » » 1- 5-1985/95	93,250
» » » » 1- 6-1985/95	93,225
» » » » 1- 7-1985/95	95,175

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1985/95	94,875
» » » » 1- 9-1985/95	95,275
» » » » 1-10-1985/95	96,050
» » » » 1-11-1985/95	95,825
» » » » 1-12-1985/95	95,575
» » » » 1- 1-1986/96	95,700
» » » » 1- 2-1986/96	95,725
» » » » 1- 3-1986/96	95,625
» » » » 1- 4-1986/96	94,725
» » » » 1- 5-1986/96	94,575
» » » » 1- 6-1986/96	94,925
» » » » 1- 7-1986/96	95,400
» » » » 1- 8-1986/96	94,800
» » » » 1- 9-1986/96 II	94,750
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,350
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,575
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,075
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,275
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,625
» » » 12,50% 1-10-1988	101,800
» » » 12,50% 1-11-1988	101,950
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,150
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,325
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,325
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,700
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,600
» » » 9,25% 1- 1-1990	94,750
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,700
» » » 9,25% 1- 2-1990	94.425
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,650
» » » 9,15% 1- 3-1990	95,175
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,875
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,875
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,500
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,575
» » » 9,50% 1- 7-1990	96,325
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,075
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,550
» » » 9,25% 1-10-1990	93,650
» » » 9,25% 1-11-1990	94,475
» » » 9,25% 1-12-1990	95,150
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,725
» » » 9,25% 1- 1-1992	92,500
» » » 9,25% 1- 2-1992	91,650
» » » 9,15% 1- 3-1992	92,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,625
» » » » 1983/90 11,50%	107,150
» » » » 1984/91 11,25%	106,250
» » » » 1984/92 10,50%	106,175
» » » » 1985/93 9,60%	102,125
» » » » 1985/93 9,75%	102,800
» » » » 1985/93 9,00%	100,400
» » » » 1985/93 8,75%	99,750
» » » » 1986/94 8,75%	99,750
» » » » 1986/94 6,90%	92,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M14107

MINISTERO DEL TESORO

N. 202

Corso dei cambi del 15 ottobre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1301 —	1301 —	1301 —	1301 —	1301 —	1300,70	1300,400	1301 —	1301 —	1301 —
Marco germanico	721,800	721,800	722,30	721,800	721,800	721,79	721,790	721,800	721,800	721,80
Franco francese	216,290	216,290	216,55	216,290	216,290	216,29	216,290	216,290	216,290	216,29
Fiorino olandese	641,500	641,500	641,90	641,500	641,500	641,51	641,530	641,500	641,500	641,50
Franco belga	34,629	34,629	34,67	34,629	34,629	34,63	34,637	34,629	34,629	34,62
Lira sterlina	2163,100	2163,100	2163,50	2163,100	2163,100	2162,90	2162,700	2163,100	2163,100	2163,10
Lira irlandese	1937,500	1937,500	1938 —	1937,500	1937,500	1937,75	1938 —	1937,500	1937,500	—
Corona danese	188,150	188,150	188,18	188,150	188,150	188,16	188,180	188,150	188,150	188,15
Dracma	9,400	9,400	9,40	9,400	—	—	9,391	9,400	9,400	—
E.C.U.	1498,600	1498,600	1499,80	1498,600	1498,600	1498,67	1498,750	1498,600	1498,600	1498,60
Dollaro canadese	999,550	999,550	1000 —	999,550	999,550	999,87	1000,190	999,550	999,550	999,55
Yen giapponese	9,167	9,167	9,18	9,167	9,167	9,16	9,167	9,167	9,167	9,16
Franco svizzero	872,710	872,710	872,15	872,710	872,710	872,60	872,500	872,710	872,710	872,71
Scellino austriaco	102,650	102,650	102,63	102,650	102,650	102,65	102,650	102,650	102,650	102,65
Corona norvegese	197,230	197,230	197,25	197,230	197,230	197,30	197,380	197,230	197,230	197,23
Corona svedese	205,460	205,460	205,35	205,460	205,460	205,42	205,380	205,460	205,460	205,46
FIM	299,740	299,740	299,50	299,740	299,740	299,72	299,700	299,740	299,740	—
Escudo portoghese	9,150	9,150	9,13	9,150	9,150	9,13	9,126	9,150	9,150	9,15
Peseta spagnola	10,989	10,989	11 —	10,989	10,989	10,98	10,987	10,989	10,989	10,98
Dollaro australiano	947,500	947,500	946 —	947,500	947,500	946,50	945,500	947,500	947,500	947,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1300,700
Marco germanico	721,795
Franco francese	216,290
Fiorino olandese	641,515
Franco belga	34,633
Lira sterlina	2162,900
Lira irlandese	1937,750
Corona danese	188,165
Dracma	9,395
E.C.U.	1498,670
Dollaro canadese	999,870
Yen giapponese	9,167
Franco svizzero	872,605
Scellino austriaco	102,650
Corona norvegese	197,305
Corona svedese	205,420
FIM	299,720
Escudo portoghese	9,138
Peseta spagnola	10,988
Dollaro australiano	946,500

Media dei titoli del 15 ottobre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	82,250
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	96,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,125
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100 —
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-11-1983/87	99,900
» » » » 1-12-1983/87	100,050
» » » » 1- 1-1984/88	99,900
» » » » 1- 2-1984/88	99,875
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,175
» » » » 1- 5-1984/88	100,125
» » » » 1- 6-1984/88	100,000
» » » » 1- 7-1983/88	100,625
» » » » 1- 8-1983/88	100,600
» » » » 1- 9-1983/88	100,700
» » » » 1-10-1983/88	101,250
» » » » 15- 7-1985/90	98,300
» » » » 16- 8-1985/90	98,200
» » » » 18- 9-1985/90	98 —
» » » » 18-10-1985/90	98,775
» » » » 1-11-1983/90	102,525
» » » » 18-11-1985/90	98,450
» » » » 1-12-1983/90	102,425
» » » » 18-12-1985/90	98,550
» » » » 1- 1-1984/91	102,300
» » » » 17- 1-1986/91	98,350
» » » » 1- 2-1984/91	102,400
» » » » 18- 2-1986/91	98,150
» » » » 1- 3-1984/91	101,300
» » » » 18- 3-1986/91	98,400
» » » » 1- 4-1984/91	101,650
» » » » 1- 5-1984/91	101,325
» » » » 1- 6-1984/91	101,500
» » » » 1- 7-1984/91	100,350
» » » » 1- 8-1984/91	100,325
» » » » 1- 9-1984/91	100,425
» » » » 1-10-1984/91	100,900
» » » » 1-11-1984/91	100,625
» » » » 1-12-1984/91	100,050
» » » » 1- 1-1985/92	98,150
» » » » 1- 2-1985/92	96,875
» » » » 18- 4-1986/92	98,300
» » » » 19- 5-1986/92	95,125
» » » » 1- 2-1985/95	97,475
» » » » 1- 3-1985/95	93,300
» » » » 1- 4-1985/95	93,350
» » » » 1- 5-1985/95	93,200
» » » » 1- 6-1985/95	93,150
» » » » 1- 7-1985/95	95,100

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1985/95	9[illegible],875
» » » » 1- 9-1985/95	95,275
» » » » 1-10-1985/95	95,975
» » » » 1-11-1985/95	95,675
» » » » 1-12-1985/95	95,425
» » » » 1- 1-1986/96	95,600
» » » » 1- 1-1986/96	96,450
» » » » 1- 2-1986/96	95,475
» » » » 1- 3-1986/96	95,625
» » » » 1- 4-1986/96	94,600
» » » » 1- 5-1986/96	94,425
» » » » 1- 6-1986/96	94,875
» » » » 1- 7-1986/96	95,325
» » » » 1- 8-1986/96	94,650
» » » » 1- 9-1986/96	94,675
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,350
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,575
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,975
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,300
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,750
» » » 12,50% 1-10-1988	101,900
» » » 12,50% 1-11-1988	101,925
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,150
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,300
» » » 12,50% 1- 3-1989	10[illegible],300
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,725
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,550
» » » 9,25% 1- 1-1990	[illegible],875
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,625
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,625
» » » 9,25% 1- 2-1990	9[illegible],400
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,925
» » » 9,15% 1- 3-1990	9[illegible],175
» » » 12,00% 1- 4-1990	10[illegible],850
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,425
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,600
» » » 9,50% 1- 7-1990	96,200
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,025
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,450
» » » 9,25% 1-10-1990	93,575
» » » 9,25% 1-11-1990	94,400
» » » 9,25% 1-12-1990	95,200
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,675
» » » 9,25% 1- 1-1992	92,500
» » » 9,25% 1- 2-1992	91,650
» » » 9,15% 1- 3-1992	92,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,400
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,625
» » » » 1983/90 11,50%	107,150
» » » » 1984/91 11,25%	106,175
» » » » 1984/92 10,50%	105,625
» » » » 1985/93 9,60%	101,500
» » » » 1985/93 9,75%	102,375
» » » » 1985/93 9,00%	100,350
» » » » 1985/93 8,75%	99,500
» » » » 1986/94 8,75%	99,525
» » » » 1986/94 6,90%	91,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M15107

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento del Prestito edilizia scolastica 9% - 1976-1991

Si rende noto che il giorno 9 novembre 1987, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle 44 serie del Prestito edilizia scolastica redimibile 9% 1976-1991, emesso in base a legge 17 agosto 1974, n. 413 e decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

Il giorno 10 novembre 1987, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla dodicesima estrazione di undici serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1988.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

87A9224

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 10

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 Mod. 241 D.P. — Data: 20 febbraio 1986. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Reggio Calabria. — Intestazione: Michele Vomera, nato ad Anoia il 17 giugno 1927. — Titoli di debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 2.100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A8543

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *C*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 28 maggio 1987, non ha riconosciuto le condizioni di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Costruzioni riparazioni navali Antonini di La Spezia gennaio 1987;

2) I.N.S.A. - Industria mobili imbottiti di Pieve di Porto Morone (Pavia) 2 gennaio 1986;

3) Ing. Felice Ancora impianti termici idrosanitari di Lecce 10 febbraio 1986;

4) E. G. Fratelli Berto di Bovolenta (Padova) luglio 1984;

5) Cantone industrie macchine agricole di Vercelli 28 maggio 1987;

6) Dolomite Colombo di Lecco (Como) febbraio 1984;

7) Saiag Palst di Ferentino (Frosinone) maggio 1986;

8) Leonida Cialfi di Siena 1° giugno 1986;

9) Calcificio Falcone di Apricena (Foggia) 12 settembre 1986;

10) Officine grafiche meridionali di Roma 1° settembre 1981;

11) Omar di Isola delle Femmine (Palermo) 28 maggio 1987;

12) Falco di Codigoro (Ferrara) 28 maggio 1987;

13) In.Ca. di Longarone (Belluno) 28 maggio 1987;

14) Lauro cantieri Valsesia di Torino luglio 1986.

87A9225

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 28 maggio 1987, non ha riconosciuto le condizioni di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Ceramica Sanvitrex di Civita Castellana (Viterbo) luglio 1986;

2) G. Costa di Genova 28 maggio 1987;

3) Italsnack di Castiglione delle Stiviere (Mantova) ottobre 1985.

87A9226

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Programma di interventi A.I.M.A. per il 1988
(Deliberazione 18 settembre 1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge citata, che sopprime il C.I.P.A.A. ed incarica il C.I.P.E. di esercitare le funzioni di programmazione in materia agroalimentare;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto in particolare l'art. 1, terzo comma, della legge stessa in base al quale il C.I.P.A.A. approva, entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 5 della medesima legge, n. 610/1982, il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'A.I.M.A.,

Visto inoltre il quarto comma del su citato art. 1 della legge n. 610/1982 in base al quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è tenuto a trasmettere la relazione previsionale e consuntiva relativa alle attività svolte dall'A.I.M.A. per gli interventi comunitari, nonché alle attività svolte dagli enti o organismi pubblici di cui all'art. 3, primo comma, lettera *a*), della stessa legge n. 610/1982;

Viste le proprie delibere del 7 agosto 1987 con le quali si approvano, in anticipo rispetto al programma in parola, misure di intervento concernenti i comparti del vino da tavola, della carne bovina, nonché, ad integrazione del programma A.I.M.A. per il 1987, della carne suina;

Considerato che le spese relative ai sopra indicati interventi gravano interamente sul bilancio dell'A.I.M.A. per il 1988 per vino da tavola e carne bovina, mentre per quanto concerne il comparto della carne suina l'intervento stesso si pone come variante al programma nazionale A.I.M.A. per il 1987, ma la relativa spesa grava, in parte, nel fondo di riserva dell'Azienda per il 1988;

Visto lo schema di programma relativo agli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1988 trasmesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 7553/S del 31 luglio 1987;

Visto il parere favorevole sullo schema suddetto che il Comitato consultivo nazionale dell'A.I.M.A., di cui all'art. 5 della legge più volte citata, ha espresso nelle date 5 giugno e 2 luglio 1987;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

E approvato il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1988, per una spesa di 853,3 miliardi di lire, che si articola come segue:

	miliardi di lire
premio vacche nutrici	45
premio nascita vitelli	40
intervento clementine	5
intervento patate	15
acquisto alcool da distill. frutta e patate	15
acquisto stocc. e vendita prod. da dist. sostegno mercato vitivin.	236
stoccaggio breve termine vini e mosti	30
indennità abbandono produz. lattiera	90
importo perequat. straord. zucchero	102
contributo arance trasformate	33
contributo limoni trasformati	17,3
intervento pesche nettarine	10
aiuto mosti concentrati	75
piano valorizzazione carne bovina	140
Totale	853,3

Roma, addì 18 settembre 1987

Il Presidente delegato: COLOMBO

87A9119

Modificazioni alla deliberazione 2 maggio 1985 con la quale è stato approvato il programma triennale 1985-87 delle regioni Basilicata e Campania. (Deliberazione 18 settembre 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma secondo, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione dei fondi destinati al risanamento e allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del C.I.P.E., tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, recante la proroga dei termini e l'accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, che, ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 219/81 ha disposto, tra l'altro, un incremento del fondo di cui all'art. 3 della medesima legge n. 219, con un'autorizzazione di spesa per gli esercizi 1986 e 1987 rispettivamente di lire 1.800 miliardi e lire 1.700 miliardi;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41, che aumenta il fondo di cui al citato art. 3 della legge n. 219/81, nella misura di lire 450 miliardi per il 1986, lire 1.050 miliardi per il 1987 e lire 2.500 miliardi per il 1988;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge finanziaria 22 dicembre 1986, n. 910, che incrementa ulteriormente il fondo di cui al ripetuto art. 3 della legge n. 219/81 in ragione di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989;

Visto il medesimo art. 6, comma 1, della citata legge finanziaria n. 910/86 che demanda al C.I.P.E. la ripartizione del Fondo ex art. 3 della legge n. 219/81, con riferimento al triennio 1987-89;

Viste le proprie precedenti delibere in data 3 aprile 1985, 28 novembre 1985, 13 febbraio 1986, 15 aprile 1986, 29 maggio 1986, 3 luglio 1986, 14 ottobre 1986 e 8 aprile 1987 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 27 maggio 1985, n. 15 del 20 gennaio 1986, n. 61 del 14 marzo 1986, n. 119 del 24 maggio 1986, n. 183 dell'8 agosto 1986, n. 173 del 28 luglio 1986, n. 23 del 29 gennaio 1987 e n. 121 del 27 maggio 1987) che approvano le proposte di riparto, articolate per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, presentate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, contestualmente assegnando le risorse finanziarie ai comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia nonché l'assegnazione alle amministrazioni statali ed alle regioni;

Vista la propria precedente delibera in data 2 maggio 1985 con la quale vengono approvati i programmi triennali 1985-87 delle regioni Basilicata e Campania;

Considerato che la regione Campania ha ritenuto necessario modificare il programma triennale di cui alla citata delibera 2 maggio 1985;

Considerata l'esigenza di assicurare al Ministero della pubblica istruzione continuità di flussi finanziari per la realizzazione per l'Università di Salerno - sede di Fisciano;

Ritenuto che, nelle more della presentazione al C.I.P.E. del programma di intervento di competenza della regione Campania — per l'anno 1987 — relativo alla residuale assegnazione di L. 180,504 miliardi, è necessario rideterminare temporaneamente l'assegnazione alla regione medesima;

Vista la nota n. 123/Gab. in data 23 luglio 1987 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il «Programma triennale» di intervento 1985-87 della regione Campania approvato con delibera CIPE del 2 maggio 1985 viene come di seguito modificato:

a) il progetto concernente «Prolungamento pista aeroporto Capodichino», di importo pari a lire 15 miliardi, è sostituito dal progetto, di pari importo, concernente «Infrastrutture viarie esterne di accesso all'aeroporto di Capodichino»;

b) il progetto concernente «Università di Salerno: completamento Fisciano», di importo pari a lire 80 miliardi, è sostituito da altro progetto, di pari importo, che formerà oggetto di successiva deliberazione del C.I.P.E., sulla base di un apposito programma regionale.

2. L'assegnazione al Ministero della pubblica istruzione di cui alle tebelle 2 e 2.1, allegate alla delibera dell'8 aprile 1987, è incrementata, per l'anno 1987, di lire 30 miliardi per la prosecuzione delle opere necessarie per la realizzazione dell'Università di Salerno - sede di Fisciano.

3. L'importo di lire 262,289 miliardi, assegnato agli interventi di competenza della regione Campania per l'anno 1987, come riportato nella tabella 1/*B* allegata alla citata delibera C.I.P.E. dell'8 aprile 1987, è ridotto a lire 232,289 miliardi.

4. Per effetto di quanto sopra disposto è modificata la tabella 1 allegata alla citata delibera 8 aprile 1987.

5. In relazione a quanto disposto con il precedente punto 1, lettera *b)*, l'Università di Salerno provvede a restituire alla regione Campania le somme eventualmente erogate dalla regione stessa, in attuazione della citata delibera C.I.P.E. del 2 maggio 1985.

6. La minore assegnazione ai programmi di competenza della regione Campania, derivante dalla riduzione apportata con la presente delibera, sarà reintegrata in sede di successivo riparto dei fondi che si renderanno disponibili per gli interventi di cui alla legge n. 219/81. In tale sede saranno altresì assicurate al Ministero della pubblica istruzione le ulteriori risorse, entro il limite di lire 50 miliardi, necessarie per il completamento della sede di Fisciano dell'Università di Salerno.

Il completo trasferimento di tali ultime somme all'Università di Salerno avrà luogo subordinatamente all'accertamento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'avvenuta restituzione in favore della regione Campania delle somme di cui al precedente punto 5.

Roma, addì 18 settembre 1987

Il Presidente delegato: COLOMBO

87A9122

Riduzione dei fondi assegnati alle regioni Basilicata e Campania con deliberazione 28 novembre 1985 per interventi di competenza regionale per l'anno 1986. (Deliberazione 18 settembre 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma secondo, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione dei fondi destinati al risanamento e allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del C.I.P.E. tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887 che, ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 219/81 ha disposto, tra l'altro, un incremento del fondo di cui all'art. 3 della medesima legge n. 219, con un'autorizzazione di spesa per gli esercizi 1986 e 1987 rispettivamente di lire 1.800 miliardi e lire 1.700 miliardi;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali», che ha ridotto il fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219/81 — relativamente all'anno 1986 — della somma di lire 30 miliardi, portata in aumento del «Fondo per la protezione civile»;

Considerato pertanto che occorre rimodulare le assegnazioni effettuate ai sensi della legge n. 219/81 per l'anno 1986;

Vista la propria precedente delibera in data 3 aprile 1985 con la quale sono state ripartite le somme assegnate dalla legge finanziaria 1985;

Vista la propria precedente delibera in data 28 novembre 1985 con la quale sono stati individuati gli interventi di competenza regionale da finanziare con le quote già assegnate con la precedente delibera;

Vista la nota n. 122/Gab. in data 23 luglio 1987 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. I fondi assegnati alle regioni Basilicata e Campania con delibera C.I.P.E. del 28 novembre 1985 per interventi di competenza regionale per l'anno 1986 sono ridotti nella seguente misura:

regione Basilicata lire 15.406,000 milioni;
regione Campania lire 30.000,000 milioni.

Gli importi relativi all'anno 1986 riportati nelle tabelle *A* e *B*, allegate alla citata delibera 28 novembre 1985 e contenenti l'analisi degli interventi da realizzare con i fondi con essa assegnati alle regioni Basilicata e Campania, sono di conseguenza singolarmente ridotti in misura proporzionale alla riduzione apportata, nell'ambito regionale, con la presente deliberazione.

2. Le minori assegnazioni derivanti, per le regioni Basilicata e Campania, a seguito delle riduzioni apportate con la presente delibera, saranno reintegrate in sede di successivo riparto di fondi disponibili per gli interventi di cui alla legge n. 219/81.

Roma, addì 18 settembre 1987

Il Presidente delegato: COLOMBO

87A9123

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Tredicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975

Si notifica che alle ore 9 del giorno 10 novembre 1987, avranno luogo in Roma, via Goito n. 4, in un locale aperto al pubblico, le operazioni relative alla tredicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate quaranta cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 40.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A9058

Diciassettesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1971

Si notifica che alle ore 9 del giorno 9 novembre 1987, avranno luogo in Roma, via Goito n. 4, in un locale aperto al pubblico, le operazioni relative alla diciassettesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Saranno sorteggiate quaranta cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 40.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A9059

— 32 —

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a duecentoventicinque posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 11 del 15 giugno 1987 del Ministero di grazia e giustizia è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1987, concernente la formazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a duecentoventicinque posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1984 e modificato con decreto ministeriale 2 luglio 1985.

87A9207

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a centotrentanove posti di assistente nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

La prova scritta del concorso, per esami, a centotrentanove posti di assistente in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, indetto con decreto ministeriale 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1986, avrà luogo il 29 dicembre 1987, alle ore otto, in relazione alla regione di residenza dei candidati, presso le sedi ed i locali sottoelencati:

Abruzzo: per i candidati residenti nella regione Abruzzo, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

Basilicata:

a) per i candidati residenti a Potenza e provincia presso l'istituto «Panetti», via Re David, 186, Bari;

b) per i candidati residenti a Matera e provincia presso l'istituto «Flacco-Pascoli», via Pizzoli, 53, Bari.

Calabria:

a) per i candidati residenti a Reggio Calabria e provincia il cui cognome inizia dalla lettera A alla lettera M, presso il liceo scientifico statale «Leonardo da Vinci», via Possidonea, 3, Reggio Calabria;

b) per i candidati residenti a Reggio Calabria e provincia il cui cognome inizia dalla lettera N alla lettera Z, presso la scuola media statale «Vittorino da Feltre», via Vincenzo Cannizzaro, 12, Reggio Calabria;

c) per i candidati residenti a Catanzaro e provincia, presso il liceo «Galluppi» via De Gasperi, Catanzaro;

d) per i candidati residenti a Cosenza e provincia, presso la scuola media statale «Vivaldi», via Crotone, Catanzaro-Lido.

Campania:

a) per i candidati residenti a Napoli e provincia presso il convitto nazionale «Vittorio Emanuele II», piazza Dante, 41, Napoli;

b) per i candidati residenti ad Avellino e provincia, presso il palazzo degli uffici finanziari, via Diaz n. 11, Napoli;

c) per i candidati residenti a Benevento, Caserta e rispettive province presso l'istituto tecnico commerciale «Galiani», via Don Bosco, 6, Napoli;

d) per i candidati residenti a Salerno e provincia, presso l'istituto tecnico per geometri «Gian Battista Della Porta», via Foria, 63, Napoli.

Emilia-Romagna:

a) per i candidati residenti nella regione Emilia-Romagna presso la Fiera di Verona, piazzale del Lavoro n. 8/A, Verona.

Friuli-Venezia Giulia: per i candidati residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, presso la Fiera di Verona, piazzale del Lavoro n. 8/A, Verona.

Lazio:

a) per i candidati residenti a Frosinone, Latina e rispettive province, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma;

b) per i candidati residenti a Roma, Rieti, Viterbo e rispettive province, presso la Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, Roma.

Liguria: per i candidati residenti nella regione Liguria, presso il Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino.

Lombardia: per i candidati residenti nella regione Lombardia, presso il Politecnico di Milano, via Bonardi, 9, Milano.

Marche: per i candidati residenti nella regione Marche, presso la facoltà di ingegneria, via Brecce Bianche, Ancona.

Molise: per i candidati residenti nella regione Molise, presso il palazzo degli uffici finanziari, via Diaz, 11, Napoli.

Piemonte: per i candidati residenti nella regione Piemonte, presso il Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24, Torino.

Puglia:

a) per i candidati residenti a Foggia, Lecce e rispettive province, presso l'istituto «Flacco-Pascoli», via Pizzoli, 53, Bari;

b) per i candidati residenti a Bari e provincia il cui cognome inizia dalla lettera A alla lettera G, e per i candidati residenti a Brindisi e provincia presso l'istituto «Pitagora», corso Cavour, 249, Bari;

c) per i candidati residenti a Bari e provincia il cui cognome inizia dalla lettera H alla lettera Z, e per i candidati residenti a Taranto e provincia, presso l'istituto «Panetti» via Re David, 186, Bari.

Sardegna:

a) per i candidati residenti a Cagliari, Nuoro e rispettive province, presso il liceo scientifico «Pacinotti» via Liguria, Cagliari;

b) per i candidati residenti a Sassari, Oristano e rispettive province, presso il convitto nazionale «Canopoleno», via Luna e Sole, 44, Sassari.

Sicilia:

a) per i candidati residenti a Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e rispettive province, presso l'istituto tecnico commerciale «O. Gemmellaro», corso Indipendenza-frontistante n.c. 190, Catania;

b) per i candidati residenti ad Agrigento, Caltanissetta, Trapani e rispettive province presso l'istituto tecnico industriale «Alessandro Volta», Passaggio dei Picciotti, 1, Palermo;

c) per i candidati residenti a Palermo e provincia, presso il liceo scientifico «Galileo Galilei», via Danimarca, 54, Palermo.

Toscana: per i candidati residenti nella regione Toscana, presso la Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, Roma.

Trentino-Alto Adige: per i candidati residenti nella regione Trentino-Alto Adige, presso la Fiera di Verona, piazzale del Lavoro, 8/A, Verona.

Umbria: per i candidati residenti nella regione Umbria, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

Valle d'Aosta: per i candidati residenti nella regione Valle d'Aosta, presso il Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24, Torino.

Veneto: per i candidati residenti nella regione Veneto, presso la Fiera di Verona, piazzale del Lavoro, 8/A, Verona.

87A9208

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Concorso, per esami, a dieci posti di capo stazione per le esigenze del compartimento di Bologna

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 272 del 16 luglio 1986;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 273 del 16 luglio 1986;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione, n. 161 e n. 164 del 26 marzo 1987;

Vista la relazione del direttore del servizio personale n. P.1.1. 48624 del 29 settembre 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso compartimentale, per soli esami, per l'assunzione nel profilo professionale di capo stazione (quinta - sesta categoria - tecnico specializzato) per le esigenze del compartimento di:

Bologna . . . . posti 10

La prova di esame del concorso, di cui al successivo art. 5, si svolgerà presso la sede compartimentale di Bologna, salva la facoltà dell'Ente di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

La data e le sedi in cui avrà luogo la prova d'esame saranno stabilite con successiva delibera del direttore generale e saranno rese note mediante notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sarà comunque spedita in tempo utile — a mezzo di raccomandata all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova.

Art. 2.

Requisiti

Possono partecipare al concorso coloro che alla data di scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani;

2) aver compiuto l'età di anni 18 e non aver superato quella di 30;

3) possedere i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, da verificarsi all'atto dell'assunzione, ed in particolare i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio. È ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate purché la correzione sia efficace e tollerata;
campo visivo: normale;
senso cromatico: normale;
percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio;
statura minima: m 1,55;

4) possedere i seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana, statale o pareggiata;

diploma di maturità rilasciato da:

licei classici, scientifici, artistici, linguistici;
istituti magistrali;
istituti d'arte applicata;
istituti tecnici, commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, aeronautici, elettronici, meccanici, elettrotecnici, femminili e sezioni di istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo;

diploma di maturità professionale rilasciato da:

istituti professionali per le specializzazioni previste dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successivo aggiornamento, stabilito con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione in data 16 aprile 1975;

diploma di licenza liceale rilasciato ai sensi della legge 3 gennaio 1969, n. 102, dalla scuola europea.

Non è ammessa equipollenza dei titoli di studio. I candidati in possesso di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopraindicati;

5) godere dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non aver in corso procedimenti di tale natura.

Il limite massimo di età viene elevato di ulteriori dieci anni a favore dei dipendenti dell'Ente, i quali in ogni caso, a prescindere da detto limite, non possono concorrere per il profilo professionale di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il limite massimo di età viene elevato per un periodo pari al servizio prestato e comunque non superiore a tre anni per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva o di leva prolungata.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione, firmate in calce dal candidato, debbono essere redatte in carta libera esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando.

Le domande debbono essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio personale del compartimento di Bologna entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Non saranno prese in considerazione le domande spedite tardivamente o incomplete dei dati richiesti.

Art. 4.

Cause di esclusione dal concorso

Con provvedimento del direttore compartimentale sono esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:

che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;

che abbiano presentato domanda non firmata o incompleta dei dati richiesti;

che, avendo già prestato servizio presso le Ferrovie dello Stato, abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi diversi dalle dimissioni, o dalla cancellazione dei ruoli delle F.S..

Art. 5.

Prove e programma di esame

L'esame consisterà in una prova scritta consistente nella risoluzione di un problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Nessun rimborso spese sarà corrisposto ai candidati per la convocazione alla prova di esame e per gli accertamenti sanitari.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore compartimentale ed è composta da un presidente con qualifica dirigenziale e da non meno di due membri con profilo professionale non inferiore all'ottava categoria. Il segretario deve rivestire un profilo professionale non inferiore alla settima categoria.

In relazione alle esigenze concorsuali possono essere nominate sottocommissioni.

Art. 7.
Valutazione delle prove e formazione della graduatoria

Per l'esame la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10; saranno riconosciuti idonei i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6/10.

Al fine della formazione delle singole graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Ente, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione della conseguita idoneità alla prova, l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, nonché gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza, a parità di punteggio, di cui al successivo art. 8.

I titoli di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato nel precedente comma.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione ottenuta da ciascun candidato nella prova d'esame e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 8.

Art. 8.
Titoli di preferenza a parità di punteggio

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie, i candidati che dimostrino con apposita certificazione di appartenere alle categorie definite secondo il seguente ordine:

1) mutilati ed invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro;

2) orfani;
a) dei caduti per servizio;
b) dei caduti sul lavoro;

3) figli dei mutilati e degli invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro;

4) Madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:
a) per servizio;
b) sul lavoro;

5) i dipendenti in servizio e coloro che lo hanno prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno nelle Ferrovie dello Stato, nonché i militari che hanno prestato servizio sulle linee gestite dai reparti del genio ferrovieri ed abbiano conseguito le prescritte abilitazioni ferrovieri;

6) coniugati con riguardo al numero dei figli;

7) mutilati ed invalidi civili;

8) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e delle rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'età.

Art. 9.
Approvazioni delle graduatorie

La graduatoria è approvata con provvedimento del competente direttore compartimentale.

Art. 10.
Accertamenti sanitari

I concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, saranno sottoposti — previo invito dell'Ente — a visita medica volta ad accertare che gli interessati abbiano l'idoneità fisica, generica e specifica, per l'espletamento delle mansioni di destinazione, oltre ai requisiti speciali di cui all'art. 2.

I mutilati e gli invalidi e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Ente li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento di Bologna, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario F.S. il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Art. 11.
Termine di espletamento delle procedure concorsuali

Le procedure concorsuali dovranno comunque concludersi entro otto mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di cui all'art. 3, e, comunque, non oltre dieci mesi ove ricorrano particolari esigenze.

Art. 12.
Assunzione

I concorrenti, utilmente classificatisi nella graduatoria — pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato — che risulteranno idonei a seguito della visita medica, saranno assunti in prova presso l'Ente, nella località e con la decorrenza che a ciascuno verrà comunicata con la lettera di assunzione.

Salvi i casi previsti per legge, coloro che non fossero in grado, per qualsiasi motivo, di prendere servizio alla data indicata dall'Ente verranno considerati rinunciatari.

Nel caso di impedimento derivante dall'assolvimento degli obblighi di leva, l'Ente si impegna ad instaurare il rapporto di lavoro al rientro dal servizio militare, subordinatamente all'accertamento dell'idoneità fisica, generica e specifica, ed a condizione che gli interessati si rendano disponibili entro trenta giorni assolti gli obblighi di leva (con esclusione pertanto di eventuali prolungamenti volontari del servizio militare).

All'atto dell'assunzione, tutti gli assumendi saranno tenuti a produrre, entro sessanta giorni, su specifica indicazione dell'Ente, la documentazione comprovante i requisiti indicati all'art. 2.

La mancata presentazione, nei termini fissati, dei documenti richiesti, nonché la carenza dei requisiti, di cui al precedente comma, determina l'esclusione dall'assunzione.

I dipendenti di ruolo dell'Ente ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, anche nel caso in cui lo stesso sia già stato presentato per altri motivi all'Ente, nonché l'attestato in carta semplice rilasciato dal competente ufficio di appartenenza, da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza.

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova (previa frequenza di corsi di formazione professionale) e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dall'Ente.

Indipendentemente dall'iniziale destinazione degli assunti, l'Ente si riserva di effettuare trasferimenti nel rispetto delle norme e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Ente si riserva inoltre di effettuare assunzioni di candidati risultati idonei, in numero eccedente quello previso dal presente bando, in relazione ad ulteriori occorrenze che si manifestassero.

Roma, addì 8 ottobre 1987

Il direttore generale: COLETTI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere a macchina o in stampatello)

Ente ferrovie dello Stato - Ufficio personale compartimentale di Bologna - Via D'Azeglio, 38 - 40123 BOLOGNA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

al concorso pubblico a dieci posti di capo stazione per il compartimento di Bologna indetto con delibera del direttore generale dell'Ente n. 301 dell'8 ottobre 1987.

Il sottoscritto:
cognome e nome..;
luogo di nascita ....;
data di nascita ....;
indirizzo: via .... c.a.p. ....
città .... (................).

Ai fini dell'ammissione dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di...............;

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non aver in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario, indicare le condanne e le misure di prevenzione riportate).............
....,

di trovarsi nella seguente posizione militare:...........................
....,

di poter usufruire dei benefici dell'elevamento del limite massimo di età (legge 24 dicembre 1986, n. 958) per aver prestato servizio militare volontario, di leva prolungata per un periodo (non superiore a tre anni) di mesi..
....,

di possedere i requisiti fisici richiesti nel bando di concorso;

di essere in possesso del seguente diploma:.............................
conseguito nell'anno scolastico........................ presso ....;

di non aver mai prestato servizio presso l'Ente ferrovie dello Stato e in caso contrario di non aver risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi diversi dalle dimissioni, o dalla cancellazione dei ruoli delle feerrovie dello Stato;

di prestare attualmente servizio presso l'Ente ferrovie dello Stato

(indicare profilo, anzianità, matricola ed impianto);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data,.............................

Firma del candidato

87A9073

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto bibliotecario

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 19 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 22 novembre 1986, n. 910;

Vista la ministeriale 19 gennaio 1987, n. 280, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando di concorso a otto posti di aiuto bibliotecario;

Considerato che l'art. 8, dodicesimo comma della legge 22 dicembre 1986, n. 910, prevede la possibilità di coprire i posti ricorrendo alla norma degli idonei delle graduatorie approvate nell'ultimo triennio;

Considerata altresì l'opportunità di avvalersi di tale facoltà, utilizzando la graduatoria del concorso pubblico, per esami a un posto di aiuto bibliotecario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecario delle biblioteche di facoltà o scuole, dei seminari e degli istituti scientifici presso l'Università di Pavia (decreto rettorale n. 865 del 20 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1984, registro n. 7, foglio n. 374) mediante la quale possono essere ricoperti due posti, essendo appunto due gli idonei;

Visto il bando di concorso pubblico (decreto rettorale n. 2391 del 4 maggio 1987), per esami, a quattro posti di aiuto bibliotecario presso l'Università di Pavia;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di aiuto bibliotecario in prova (parametro 606 iniziale - sesto livello), nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà o scuole, dei seminari e degli istituti scientifici presso l'Università degli studi di Pavia per la sede periferica dei corsi della facoltà di medicina e chirurgia di Varese.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo l'elevazione consentita dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65, devono essere spedite direttamente entro il termine di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del

presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

9) la lingua straniera prescelta (a scelta del candidato fra francese, inglese e tedesca).

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal predetto art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 6.

Gli esami constano:

1) di due prove scritte su:

a) un tema di cultura generale, con particolare riguardo alla storia e alla letteratura italiana;

b) una versione in italiano da una lingua straniera a scelta del candidato fra la francese, l'inglese e la tedesca; per tale versione è consentito l'uso del dizionario;

2) di una prova orale su:

elementi di storia moderna e contemporanea e di storia della letteratura italiana;

elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, di statistica e legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

elementi di bibliografia generale e biblioteconomia e nozioni sull'ordinamento e la legislazione delle università e delle biblioteche.

Art. 7.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova, 65.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

La presentazione dei documenti di rito, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 14 della legge 14 gennaio 1968, n.15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, pena la decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso. Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, nominati in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà o scuole, dei seminari e degli istituti scientifici presso l'Università di Pavia, compete il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 (parametro 606 iniziale, sesta qualifica).

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti. I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato di Milano per il controllo ed il riscontro di contabilità e per il successivo inoltro alla delegazione della Corte dei conti della Lombardia.

Pavia, addì 8 maggio 1987

Il rettore: CASTELLANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 6 ottobre 1987
Registro n. 12 Università, foglio n. 393

ALLEGATO

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Magnifico rettore dell'Università degli studi - Strada Nuova, 65 - PAVIA.

Il sottoscritto.. (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, 1) il nome ed il cognome proprio, 2) il cognome del marito), nato a.. (provincia ....) il.. e residente in .... via .... n............., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari presso l'Università di Pavia, per la sede periferica dei corsi della facoltà di medicina e chirurgia di Varese.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1).

3) non ha riportato condanne penali (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio. conseguito in data .... presso........ ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...... ... .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto. (3).

Data,.

Firma (4).

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

... ...

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(3) Tale precisazione deve essere dichiarata solo dai candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal bando.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A9178

UNIVERSITÀ DI BARI

Concorso a due posti di tecnico laureato presso il centro di calcolo elettronico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482:

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Considerato che non vi sono, ai sensi dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, graduatorie relative al presente concorso approvate nel biennio precedente;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota prot. n. 2253 del 18 giugno 1986, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione a questa Università di due posti di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso il centro di calcolo elettronico resisi vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio dei signori dott. Corsi Francesco e dott. Marengo Vittorio, autorizzando la emissione del relativo bando di concorso;

Accertate la vacanza e la disponibilità dei posti;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro di calcolo elettronico dell'Università degli studi di Bari.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, fermi restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) lauree in: matematica, fisica, chimica, scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, ingegneria civile, ingegneria elettrotecnica, ingegneria elettronica, ingegneria meccanica, economia e commercio, scienze dell'informazione, scienze statistiche, scienze agrarie e scienze forestali;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatte su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata al rettore e fatta pervenire alla Divisione II personale Ufficio concorsi di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato dovrà presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso, allegando un elenco in carta libera degli stessi; a tali titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Tutti i titoli prodotti, in originale o in copia autenticata, dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)* del presente bando, il titolo che legittima la elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso della laurea in .... (art. 2, lettera *c)*;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, sarà successivamente nominata con decreto rettorale.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta, ed in una prova orale, come da programma allegato *A*.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici relativi a materie che formano oggetto delle altre prove e redatti nelle lingue straniere indicate nel citato programma allegato *A*.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando verrà data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove suddette.

La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in una di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

Tale prova non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Divisione II personale Ufficio concorsi di questa Università.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli di cui al presente articolo anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso saranno nominati tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati di questa Università, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto.

Il periodo di servizio, reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto, è in ogni caso retribuito.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) originale o copia autenticata di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 2, lettera *c*);
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) certificato generale del casellario giudiziale;
f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
g) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
h) dichiarazione, in carta libera, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati.

In caso affermativo dovrà essere esercitata l'opzione per il nuovo impiego.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 12.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Puglia, sede di Bari.

Bari, addì 28 gennaio 1987

Il rettore: ALTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bari, addì 28 agosto 1987
Registro n. 45 Università, foglio n. 365

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: progettazione e codifica di una base dati secondo specifiche assegnate, facendo eventualmente riferimento a strumenti automatici di definizione e gestione della stessa (DBDS/DBMS).

Seconda prova scritta: progettazione e codifica di una procedura di calcolo di cui siano date le specifiche funzionali.

Terza prova pratica con relazione scritta: la prova pratica consisterà nella codifica di una procedura definita da un diagramma a blocchi; nella esecuzione e verifica della stessa su un elaboratore; nella discussione dei risultati anche in relazione all'uso di eventuali metodologie di «presentazione». È richiesta la capacità di operare in ambiente UNIX ed MS/DOS. Per lo svolgimento delle tre prove il candidato dovrà far riferimento ad almeno due linguaggi di programmazione scelti tra i seguenti: BASIC, FORTRAN, PASCAL, C.

Prova orale: dispositivi principali di un sistema di calcolo (CPU, memoria centrale, processori di I/O, memorie secondarie ad accesso diretto e sequenziale, stampanti, terminali, ecc.) e loro specifiche caratteristiche;
rappresentazione delle informazioni e dei dati in memoria e sui vari dispositivi;
tipi e strutture di dati e loro gestione in un sistema di calcolo;
concetti fondamentali di algebra con particolare riferimento all'algebra booleana;
definizione, classificazione e analisi degli algoritmi;
funzioni del sistema operativo e modalità di gestione della CPU, della memoria, dei dispositivi periferici e della informazione (file system);
trasmissione dei dati: velocità, protocolli, tipi di collegamento, tipo di concentrazione;
concetti di sintassi e di semantica di un linguaggio di programmazione;
costrutti fondamentali di un linguaggio e loro classificazioni;
definizione di dati elementari e strutturati;
tipi di organizzazione e di accesso ai file;
fondamenti di programmazione strutturata;
specifiche funzionali e principali metodologie;
progetto di programma con il metodo top-down;
metodologie di testing;
modalità e strumenti per la manutenzione di programmi.

Lingue straniere: è richiesta la conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua di conoscenza del candidato.

ALLEGATO *B*

Fac-simile della domanda
(su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Divisione II personale - Ufficio concorsi - 70100 BARI

Il sottoscritto ....
(cognome e nome, le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili), nato a .... (provincia di ....) il .... residente in .... (provincia di ....) via .... n. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova, (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici presso il centro di calcolo elettronico di codesta Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) ha riportato le seguenti condanne penali .... (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ....;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....;
ovvero: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

8) ha diritto all'elevazione del limite massimo d'età, in quanto ....;

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo ....
(indicare anche il codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma .... (3)

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) Omettere tale dichiarazione in mancanza di condanne penali.

(3) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A8957

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di disegno della facoltà di ingegneria

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Considerato che non vi sono, ai sensi dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, graduatorie relative al presente concorso approvate nel biennio precedente;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota prot. n. 2253 del 18 giugno 1986, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione a questa Università di un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di disegno, resosi vacante e disponibile a seguito della cessazione dal servizio del dott. Zaccaria Carlo Alberto, autorizzando la emissione del relativo bando di concorso;

Accertate la vacanza e la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di disegno della facoltà di ingegneria di questa Università.

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, fermi restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) lauree in: ingegneria civile, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica ed ingegneria elettronica;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata al rettore e fatta pervenire alla Divisione II personale - Ufficio concorsi di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni e decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato dovrà presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso, allegando un elenco in carta libera degli stessi; a tali titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Tutti i titoli prodotti, in originale o in copia autenticata, dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando, il titolo che legittima la elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso della laurea in .... (art. 2, lettera *c*);

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, sarà successivamente nominata con decreto rettorale.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta, ed in una prova orale, come da programma allegato *A*.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici relativi a materie che formano oggetto delle altre prove e redatti nelle lingue straniere indicate nel citato programma allegato *A*.

Art. 7.

Diario e svolgimento delle prove di esame

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando verrà data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove suddette.

La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in una di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla e riporterà l'indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte.

Tale prova non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Divisione II personale - Ufficio concorsi di questa Università.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli di cui al presente articolo anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, del vincitore e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10

Nomina e periodo di prova

Il vincitore del concorso sarà nominato tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici laureati di questa Università, con il trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore all'atto dell'assunzione in servizio.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto.

Il periodo di servizio, reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto, è in ogni caso retribuito.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) originale o copia autenticata di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 2, lettera *c*);

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) dichiarazione, in carta libera, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati.

In caso affermativo dovrà essere esercitata l'opzione per il nuovo impiego.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 12.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti Delegazione regionale per la Puglia, sede di Bari.

Bari, addì 9 gennaio 1987

Il rettore: ALTO

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Bari, addì 28 agosto 1987
Registro n. 45 Università, foglio n. 367

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: fondamenti scientifici della rappresentazione architettonica e del disegno tecnico-industriale, con specifico riferimento alle «nuove tecnologie operative».

Seconda prova scritta: programmazione di base e software per la grafica 3D applicata ai settori dell'ingegneria civile e industriale.

Terza prova pratica con relazione scritta: elaborazione grafica di informazioni tratte da una immagine o da una coppia di immagini stereometriche.

Prova orale: discussione su argomenti di cultura generale e specifica dei fondamenti scientifici della rappresentazione, nonché sugli elaborati prodotti sulle prove grafiche e sugli eventuali titoli presentati dal candidato.

Lingue straniere: inglese e francese.

ALLEGATO *B*

Fac-simile della domanda
(su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi Divisione II personale Ufficio concorsi 70100 BARI

Il sottoscritto ....
(cognome e nome, le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili), nato a ....
(provincia di ....) il ....
residente in .... (provincia di ....)
via .... n. ....,
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della ex carriera direttiva dei tecnici presso l'istituto di disegno della facoltà di ingegneria di codesta Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) ha riportato le seguenti condanne penali: .... (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ....;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....,
ovvero: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) ha diritto all'elevazione del limite massimo d'età, in quanto ....;

9) desidera ricevere ogni comnicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: ....
(indicare anche il codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma .... (3)

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) Omettere tale dichiarazione in mancanza di condanne penali.

(3) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A8958

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici, per esami e titoli, a posti di tecnico coadiutore.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, e stato pubblicato il decreto rettorale 16 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1983, registro n. 9, foglio n. 32, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di II clinica medica (per le esigenze della I cattedra e medicina costituzionale ed endocrinologia) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, e stato pubblicato il decreto rettorale 28 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1984, registro n. 4, foglio n. 93, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, e stato pubblicato il decreto rettorale 1° maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1983, registro n. 5, foglio n. 59, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di II clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, e stato pubblicato il decreto rettorale 16 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1983, registro n. 5, foglio n. 53, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, e stato pubblicato il decreto rettorale 1° novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1983, registro n. 2, foglio n. 386, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di scuola dello spettacolo, musica e comunicazione della facoltà di magistero dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, e stato pubblicato il decreto rettorale 16 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1983, registro n. 3, foglio n. 269, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di statistica economica (per la cattedra di statistica aziendale) della facoltà di scienze statistiche demografiche e attuariali dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 1° novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1982, registro n. 37, foglio n. 371, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di pianificazione territoriale della facoltà di architettura dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A9019

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici, per esami e titoli, a posti di tecnico esecutivo

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 1° marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1983, registro n. 8, foglio n. 330, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di nefrologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 1° novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1983, registro n. 5, foglio n. 376, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologico della facoltà di farmacia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 1° novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1982, registro n. 34, foglio n. 46, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a due posti di tecnico esecutivo presso l'istituto di diritto privato della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 1° luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1983, registro n. 5, foglio n. 357, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di disegno industriale e arredamento della facoltà di architettura dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 1° novembre 1980, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1983, registro n. 3, foglio n. 204, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di pianificazione territoriale della facoltà di architettura dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 1° novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1983, registro n. 5, foglio n. 223, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a tre posti di tecnico esecutivo presso l'istituto di matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A9018

REGIONE LAZIO

Concorso ad un posto di operatore tecnico - cuoco presso l'unità sanitaria locale FR/3

E indetto pubblico concorso, per titoli esami, ad un posto di operatore tecnico - cuoco, presso l'unità sanitaria locale FR/3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 20 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali e personale dell'U.S.L. in Ferentino (Frosinone).

87A9142

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FR/8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FR/8, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria - area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente medico di medicina generale - area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 20 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Atina (Frosinone).

87A9141

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli esami, ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 95 del 20 agosto 1987 e n. 111 del 30 settembre 1987 (errata corrige).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piacenza.

87A9143

Concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore assistente sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 29

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 111 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A9087

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 242 del 16 ottobre 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a cinquantatre posti di collaboratore nel ruolo tecnico-professionale; concorsi pubblici, per esami, a trentaquattro posti di assistente e a cinque posti di operatore nel ruolo tecnico professionale e ad un posto di archivista-dattilografo nel ruolo amministrativo.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 100.000
- semestrale . . . L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 200.000
- semestrale . . . L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 22.000
- semestrale . . . L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 82.000
- semestrale . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 22.000
- semestrale . . . L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . L. 313.000
- semestrale . . . L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. 700

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. 28.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. 90.000

Abbonamento semestrale . . . L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221